

Relazione speciale

Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE:

è tempo di tradurre le parole in azione



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Indice

	Paragrafo
Sintesi	I - VI
Introduzione	01 - 14
Parità di genere e crescita economica	01 - 04
L'integrazione della dimensione di genere: uno strumento per conseguire la parità di genere	05 - 07
L'impegno dell'UE a promuovere l'integrazione della dimensione di genere	08 - 11
L'impegno e le responsabilità della Commissione in materia di integrazione della dimensione di genere	12 - 14
Estensione e approccio dell'audit	15 - 23
Osservazioni	24 - 100
La Commissione non dispone ancora di un quadro pienamente efficace per sostenere l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE	24 - 48
La strategia della Commissione in materia di parità di genere non promuove a sufficienza l'integrazione della dimensione di genere	25 - 35
Benché si stia rafforzando, il quadro istituzionale della Commissione non sostiene ancora appieno l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere	36 - 48
Il ciclo di bilancio dell'UE non ha tenuto adeguatamente conto della parità di genere	49 - 73
La Commissione ha prestato scarsa attenzione all'analisi di genere delle politiche e dei programmi esaminati dalla Corte	50 - 59
La Commissione ha fissato pochi obiettivi esplicitamente legati al genere	60 - 62
La Commissione non ha monitorato in maniera efficace il contributo del bilancio dell'UE al conseguimento della parità di genere	63 - 65
La Commissione ha messo a disposizione poche informazioni sull'impatto complessivo del bilancio dell'UE sulla parità di genere	66 - 73

La formulazione dettagliata dei requisiti giuridici ha facilitato l'integrazione della parità di genere nei programmi 74 - 100

I fondi SIE hanno un notevole potenziale per contribuire alla parità di genere, ma la Corte ha reperito poche informazioni sui risultati per il QFP 2014-2020 76 - 84

I pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito del FEAGA non contenevano riferimenti alla specificità di genere 85 - 93

La Commissione non ha tenuto conto della parità di genere in tutti gli aspetti di Erasmus+ 94 - 100

Conclusioni e raccomandazioni 101 - 109

Abbreviazioni e acronimi

Glossario

Risposte della Commissione

Équipe di audit

Cronologia

Sintesi

I La *parità di genere* è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea, ed è anche ampiamente riconosciuta come importante fattore trainante della crescita economica. “*Integrare la dimensione di genere*” significa promuovere attivamente la parità tra uomo e donna in tutte le fasi e in tutti i settori dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base per l'integrazione della dimensione di genere in quanto sancisce l'obbligo per l'UE di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività.

II La Commissione si è impegnata ad integrare la dimensione di genere e il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità che l'UE rispetti gli impegni assunti ad alto livello in materia di integrazione della dimensione di genere. Le tre istituzioni, nel negoziare i quadri finanziari pluriennali (QFP) per i periodi 2014-2020 e 2021-2027 sono state concordi nell'affermare l'importanza di considerare la parità di genere nella formazione del bilancio dell'UE.

III L'audit della Corte tiene conto dell'interesse manifestato dalle principali parti interessate in questo campo e si rivela più che mai pertinente dal momento che la Commissione ha pubblicato di recente una nuova strategia sulla parità di genere. Giunge inoltre al momento opportuno, dato che nell'ambito del nuovo QFP 2021-2027 e dello strumento Next Generation EU verrà spesa una somma ingente di fondi UE.

IV La Corte ha valutato se, a partire dal 2014, la dimensione di genere sia stata integrata nel bilancio dell'UE per promuovere la parità tra uomini e donne. In particolare, ha valutato se il quadro della Commissione per sostenere l'integrazione della dimensione di genere fosse appropriato; se il ciclo di bilancio dell'UE abbia tenuto conto della parità di genere; e se tale aspetto sia stato incorporato nei cinque programmi di finanziamento UE selezionati: tre dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei, oltre al Fondo europeo agricolo di garanzia e ad Erasmus+. Nel loro insieme, tali programmi rappresentano il 66 % del QFP 2014-2020. La Corte ha altresì analizzato alcune delle proposte di finanziamento fondamentali della Commissione collegate al QFP 2021-2027 e allo strumento Next Generation EU.

V La conclusione a cui è giunta è che la Commissione non ha ancora tenuto fede al proprio impegno di integrare la dimensione di genere nel bilancio dell'UE. La Corte ha rilevato che la strategia della Commissione in materia di parità di genere non ha promosso a sufficienza l'integrazione della dimensione di genere, e che il quadro istituzionale, seppur rinforzato, non sosteneva ancora appieno questo aspetto. La Corte ha riscontrato che il ciclo di bilancio dell'UE non ha tenuto adeguatamente conto della parità di genere. La Commissione ha prestato scarsa attenzione all'analisi di genere delle politiche e dei programmi esaminati dalla Corte. Ha fatto un uso limitato di *dati disaggregati per genere* e di indicatori relativi al genere e ha pubblicato poche informazioni sull'impatto complessivo del bilancio dell'UE sulla parità di genere. Tuttavia, nei settori in cui i requisiti giuridici sono stati definiti in dettaglio, ciò ha agevolato l'integrazione della dimensione di genere nei programmi.

VI La Corte raccomanda alla Commissione di:

- rafforzare il quadro istituzionale per sostenere l'integrazione della dimensione di genere;
- effettuare analisi di genere delle esigenze e degli impatti e aggiornare i propri orientamenti per legiferare meglio;
- raccogliere, analizzare e riferire sistematicamente sui dati esistenti, disaggregati per genere, relativi ai programmi di finanziamento dell'UE;
- utilizzare obiettivi e indicatori legati al genere per monitorare i progressi compiuti;
- sviluppare un sistema di monitoraggio dei fondi stanziati e utilizzati a sostegno della parità di genere e riferire annualmente sui risultati conseguiti in termini di parità di genere, e
- valutare se i piani degli Stati membri per la ripresa e la resilienza affrontino la questione della parità di genere, e riferire in merito.

Introduzione

Parità di genere e crescita economica

01 La parità di genere è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea, come sancito agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea. Fa riferimento al principio secondo cui donne e uomini dovrebbero avere gli stessi diritti, le stesse responsabilità e le stesse opportunità. La presente relazione utilizza i termini “donne” e “uomini”, usati nei trattati dell'UE. La Corte riconosce, tuttavia, che le identità di *genere* non si limitano a questi due descrittori.


02 La parità di genere è ampiamente riconosciuta come importante fattore trainante della crescita economica¹. La strategia della Commissione europea sulla parità di genere per il periodo 2020-2025², osserva che “(l)a parità di genere fa aumentare i posti di lavoro e la produttività”, citando uno studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)³. Lo studio suddetto stima che il miglioramento della parità di genere potrebbe portare a un aumento del PIL pro capite dell'UE compreso tra il 6,1 % e il 9,6 % entro il 2050, con un impatto potenziale sul PIL in determinati Stati membri fino al 12 % entro il 2050. Cfr. [figura 1](#).

¹ Ad esempio: McKinsey Global Institute, *How advancing women's equality can add \$12 trillion to global growth*, settembre 2015; Forum economico mondiale, *Global Gender Gap Report 2020*, dicembre 2019; FMI, *Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry-Level Data*, luglio 2020; FMI, *Women, Work, and the Economy: Macroeconomic Gains from Gender Equity*, dicembre 2013; Åsa Löfström, Università Umeå, *Gender equality, economic growth and employment*.

² COM(2020) 152 final.

³ EIGE, *Economic Benefits of Gender Equality in the European Union*.

Figura 1 – Impatto del miglioramento della parità di genere sul PIL degli Stati membri dell'UE nel 2050



Fonte: EIGE, *Economic Benefits of Gender Equality in the European Union*. Nell'indice sull'uguaglianza di genere pubblicato dall'EIGE, gli Stati membri sono stati raggruppati in base al loro livello di parità di genere nel settore del lavoro. Gli impatti stimati consistono in un aumento del PIL compreso fra il 12 % circa entro il 2050 ("impatto elevato") e il 4 % circa ("impatto basso").

03 Gli studi sugli effetti della crisi determinata dalla COVID-19 condotti per conto della Commissione⁴ indicano che le donne sono colpite in modo sproporzionato in termini economici. Il Parlamento europeo⁵ riconosce che la pandemia ha esacerbato le disuguaglianze strutturali di genere esistenti e si è espresso a favore dell'utilizzo dell'integrazione della dimensione di genere e del *bilancio di genere* nella risposta al problema della ripresa dalla pandemia di COVID-19, nonché dell'applicazione degli insegnamenti tratti dagli effetti dannosi delle crisi economiche precedenti sulla parità di genere.

04 Diversi studi⁶ hanno concluso che, negli ultimi anni, il sostegno alla parità di diritti è diminuito in alcuni paesi. Secondo la Commissione, i progressi verso la piena parità di genere “vanno a rilento”: “Nell'indice sull'uguaglianza di genere dell'UE del 2019 gli Stati membri hanno ottenuto in media 67,4 punti su 100, migliorando di appena 5,4 punti il punteggio dal 2005 ad oggi”⁷. La situazione varia però sensibilmente da uno Stato membro all'altro⁸. L'indice sull'uguaglianza di genere è elaborato dall'EIGE e misura la parità di genere in sei settori: lavoro, conoscenza, potere, denaro, salute e tempo. La Commissione⁹ ha evidenziato nel mercato del lavoro uno dei settori principali in cui si manifesta la disuguaglianza di genere. Ha rilevato che nel 2017, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro dell'UE era di circa 11,5 punti percentuali inferiore a quella degli uomini e che la retribuzione media delle donne era inferiore di circa il 16 %.

⁴ Commissione europea, *Economic sectors at risk due to COVID-19 disruptions: will men and women in the EU be affected similarly?*, 2020; Commissione europea, *The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic*, 2020.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021. Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi.

⁶ Ad esempio: Parlamento europeo, *Backlash in Gender Equality and Women's and Girls' Rights*, giugno 2018; UN Women, *Democratic backsliding and the backlash against women's rights: Understanding the current challenges for feminist politics*; EIGE, *Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States*, 2020.

⁷ COM(2020) 152 final. “Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”.

⁸ EIGE, *Gender Equality Index. View countries*. edizione 2020.

⁹ SWD(2019) 101 final, *2019 report on equality between women and men in the EU*.

L'integrazione della dimensione di genere: uno strumento per conseguire la parità di genere

05 L'integrazione della dimensione di genere è uno strumento per conseguire la parità di genere. L'idea di base è semplice: la parità tra donne e uomini deve essere promossa attivamente in tutte le fasi dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche, anche nei settori con i quali sembra non avere alcun nesso. L'integrazione della dimensione di genere è incentrata sui processi e sulle pratiche organizzative in tutti i settori della pubblica amministrazione e delle politiche pubbliche e mira a eliminare le distorsioni di genere. L'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) raccomanda che l'integrazione della dimensione venga adottata parallelamente ad un'azione mirata specifica volta a promuovere la parità di genere¹⁰.

06 L'integrazione della dimensione di genere può essere attuata attraverso una combinazione di metodi e strumenti. Le analisi di genere sono uno strumento fondamentale lungo tutto il ciclo programmatico. Servono ad individuare le differenze, in termini di condizioni e bisogni, fra donne e uomini (valutazione delle esigenze di genere) e a stimare le conseguenze di una politica o di un programma per le donne e per gli uomini (*valutazioni d'impatto* di genere ex ante ed ex post). Il monitoraggio e la valutazione di genere devono essere effettuati sulla base di chiari obiettivi e indicatori relativi al genere per seguire i progressi compiuti verso il loro conseguimento. Le analisi, il monitoraggio e la valutazione di genere richiedono dati affidabili disaggregati per genere¹¹ da raccogliere e analizzare sistematicamente.

07 Compilare un bilancio di genere significa applicare, a tutti i livelli del processo di bilancio, l'integrazione della dimensione di genere. Tale modalità di formazione del bilancio si avvale degli strumenti descritti per introdurre modifiche delle spese e delle entrate pubbliche al fine di correggere le disuguaglianze.

¹⁰ OCSE, *Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality*, 2018.

¹¹ Nella presente relazione viene usato il termine "dati disaggregati per genere" in quanto si fa riferimento a dati ripartiti per uomini e donne.

L'impegno dell'UE a promuovere l'integrazione della dimensione di genere

08 In virtù dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'UE è tenuta a promuovere la parità fra uomini e donne in tutte le sue attività, gettando così le basi per l'integrazione della dimensione di genere.

09 L'UE si è inoltre impegnata ad attuare l'integrazione della dimensione di genere nella dichiarazione e nella piattaforma d'azione ONU di Pechino del 1995 e nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, adottati nel 2015. La parità di genere è oggetto di uno specifico obiettivo di sviluppo sostenibile, "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze" (OSS 5), ma è anche importante in quanto componente trasversale per il conseguimento di tutti gli altri OSS.


10 Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ripetutamente sottolineato la necessità che l'UE rispetti gli impegni ad alto livello in materia di integrazione della dimensione di genere e hanno espresso un forte sostegno all'integrazione di questo aspetto nel quadro finanziario pluriennale (QFP) e nel bilancio dell'UE. Nel negoziare il QFP 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione avevano convenuto di integrare, ove opportuno, nelle procedure di bilancio per il QFP suddetto, "elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere"¹². Tale approccio è stato ribadito per il QFP 2021-2027 e per lo strumento Next Generation EU. Nel luglio 2020¹³, il Consiglio europeo ha concluso che il QFP 2021-2027 avrebbe dovuto promuovere le pari opportunità attraverso l'integrazione della prospettiva di genere.

11 La *figura 2* contiene una panoramica delle principali risoluzioni e conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla parità di genere e l'integrazione di tale dimensione a partire dal 2014.

¹² Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

¹³ Conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

Figura 2 – Risoluzioni del Parlamento europeo e conclusioni del Consiglio sulla parità di genere e l'integrazione di tale dimensione a partire dal 2014



Fonte: Corte dei conti europea.

L'impegno e le responsabilità della Commissione in materia di integrazione della dimensione di genere

12 Nel 1996 la Commissione ha formalizzato il proprio impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere nella Comunicazione "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie"¹⁴, in cui afferma quanto segue: "Tenere sistematicamente conto delle differenze che sussistono tra le condizioni, situazioni e necessità delle donne e degli uomini nell'insieme delle politiche e azioni comunitarie [...] è il principio ispiratore del mainstreaming adottato dalla Commissione."

13 Dal 1996 la Commissione ha sviluppato il proprio impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere, alla cui attuazione partecipano diversi dipartimenti. Cfr. *figura 3*.

Figura 3 – Integrazione della dimensione di genere: attori e responsabilità all'interno della Commissione



Fonte: Corte dei conti europea.

¹⁴ COM(96) 67 final.

14 L'EIGE è un'agenzia dell'UE istituita per promuovere la parità di genere, che ha iniziato la propria attività operativa nel 2010. Dal 2011, opera nell'ambito di competenza della direzione generale Giustizia e consumatori (DG JUST). Tra i compiti dell'EIGE figurano la fornitura di consulenza in materia di integrazione della dimensione di genere in tutti gli organismi dell'UE e l'ideazione di strumenti per sostenere l'integrazione della parità di genere in tutte le politiche dell'UE.

Estensione e approccio dell'audit

15 L'audit della Corte era inteso appurare se la dimensione di genere fosse stata integrata nel bilancio dell'UE fra il 2014 e febbraio 2021. Esso tiene conto dell'interesse manifestato dalle principali parti interessate in questo campo e si rivela più che mai pertinente dal momento che la Commissione ha pubblicato di recente una nuova strategia sulla parità di genere. Giunge inoltre opportuno, dato che nell'ambito del nuovo QFP 2021-2027 e dello strumento Next Generation EU verrà spesa una somma ingente di fondi UE.

16 La Corte ha valutato se il quadro della Commissione per promuovere la parità di genere tramite l'integrazione di questo aspetto nel bilancio dell'UE fosse appropriato, esaminando il documento sull'"impegno strategico per la parità di genere 2016-2019" e il quadro istituzionale della Commissione per il periodo 2014-2019¹⁵. La Corte ha inoltre analizzato i ruoli e le responsabilità della Commissione nel periodo 2019-2024¹⁶ nonché la nuova strategia sulla parità di genere per il periodo 2020-2025.

17 Ha poi valutato se la parità di genere fosse stata adeguatamente presa in considerazione nel ciclo di bilancio dell'UE. L'audit è stato incentrato sul QFP 2014-2020, compresi i singoli bilanci annuali dell'UE per tale periodo e i relativi documenti di rendicontazione. La Corte ha altresì analizzato alcune delle proposte di finanziamento fondamentali della Commissione collegate al QFP 2021-2027 e allo strumento Next Generation EU.

18 Ha valutato se la parità di genere fosse stata integrata nei programmi di finanziamento dell'UE selezionati. L'audit della Corte ha riguardato Erasmus +, nonché tre dei cinque Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE): il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Gli auditor della Corte hanno svolto un esame documentale di 12 programmi in due Stati membri (Spagna e Romania). Tali programmi sono stati selezionati perché rispondevano a una serie di criteri, tra cui la posizione nell'indice dell'EIGE, l'uso del pacchetto di strumenti dell'EIGE per il bilancio di genere, l'importo dei finanziamenti dei fondi SIE ad essi assegnati e l'importanza relativa dei finanziamenti in percentuale del PIL.

¹⁵ La Commissione 2014-2019 è stata in carica dal 1° novembre 2014 al 30 novembre 2019.

¹⁶ La Commissione 2019-2024 è entrata in funzione il 1° dicembre 2019.

19 La Corte ha stipulato un contratto con un esperto indipendente per valutare in che misura fosse stata presa in considerazione la parità di genere nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L'esperto ha utilizzato quattro studi di casi relativi a Spagna, Irlanda, Romania e Svezia, selezionati in base a considerazioni quali l'equilibrio geografico e le diverse caratteristiche delle aziende agricole in ciascun paese.

20 Nell'insieme, tutti i fondi selezionati rappresentano il 66 % del QFP 2014-2020 (1 087 miliardi di euro).

21 Benché siano citati esempi concernenti l'aiuto allo sviluppo, questo settore non rientra nell'oggetto dell'audit. La relazione speciale della Corte sugli aiuti umanitari dell'UE all'istruzione¹⁷ comprende analisi pertinenti all'integrazione della dimensione di genere in tale settore. L'audit della Corte non ha riguardato le politiche che non hanno attinenza con i programmi di finanziamento dell'UE (come le misure volte a migliorare la rappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali della Commissione), né le misure di regolamentazione (come la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare). Sono state escluse anche azioni mirate (come i programmi volti a combattere la violenza contro le donne).

22 Le direzioni generali della Commissione (DG) più pertinenti ai fini dell'audit erano la DG JUST, la DG BUDG e le DG che avevano la responsabilità primaria dei programmi di finanziamento dell'UE selezionati. Per il FEAGA e il FEASR, la DG pertinente era la DG AGRI, per il FESR la DG REGIO, per l'FSE la DG EMPL e per Erasmus+ la DG EAC. Anche il segretariato generale della Commissione era pertinente ai fini dell'audit della Corte, come del resto Eurostat e l'EIGE.

23 La Corte si è servita della pertinente legislazione dell'UE e degli impegni internazionali (paragrafo 09) per stabilire i criteri in base ai quali espletare l'audit, nonché degli orientamenti e delle istruzioni impartite dalla Commissione, dagli Stati membri e dall'EIGE. Sono stati inoltre utilizzati criteri generalmente accettati elaborati da organizzazioni internazionali: in particolare, il Consiglio d'Europa e l'OCSE.

¹⁷ Corte dei conti europea, relazione speciale 02/2021: "Aiuti umanitari dell'UE all'istruzione: sostengono i minori bisognosi, ma dovrebbero essere più a lungo termine e raggiungere più ragazze".

Osservazioni

La Commissione non dispone ancora di un quadro pienamente efficace per sostenere l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE

24 Questa sezione della relazione verte sul quadro posto in essere dalla Commissione per attuare l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE. La [figura 4](#) illustra i prerequisiti fondamentali per un quadro di sostegno all'integrazione della dimensione di genere, quale descritto dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa e inserito nel contesto della Commissione.

Figura 4 – Prerequisiti per il quadro della Commissione a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di: OCSE, *Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality*, 2018; OCSE, *Designing and Implementing gender budgeting. A path to action*, 2019; Consiglio d'Europa, *Gender budgeting: practical implementation Handbook*, 2009.

La strategia della Commissione in materia di parità di genere non promuove a sufficienza l'integrazione della dimensione di genere

25 La Corte ha valutato se fosse stata posta in essere un'adeguata strategia dell'UE per la parità di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere. A tal fine sono stati applicati i criteri indicati nella *figura 4*.

Per il periodo 2016-2019, la Commissione ha sostituito alla precedente strategia sulla parità di genere un documento non vincolante

26 Quando la Commissione stava elaborando il quadro strategico dell'UE sulla parità di genere per il periodo a partire dal 2016, varie parti interessate l'hanno invitata a definire in una strategia i propri obiettivi in materia di parità di genere. Cfr. *figura 5*.

27 Tutte e tre le strategie concernenti la parità di genere elaborate a partire dal 1996, anno in cui la Commissione si è formalmente impegnata a integrare la dimensione di genere (paragrafo [12](#)), sono state adottate dal collegio dei commissari in comunicazioni della Commissione. La Commissione 2014-2019, tuttavia, non ha definito i propri obiettivi in materia di parità di genere in una strategia pubblicata sotto forma di comunicazione. Al contrario, sono stati definiti in un documento di lavoro a sé stante (SWD), intitolato "Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019"¹⁸. I documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) sono documenti puramente informativi che non impegnano giuridicamente o politicamente la Commissione.

28 I successivi inviti delle parti interessate a rafforzare lo status del documento mediante l'adozione di una comunicazione non sono stati accolti. Cfr. nuovamente *figura 5*.

29 La Commissione ha giustificato tale decisione con la linea d'azione da essa adottata di evitare l'uso di comunicazioni sulle strategie settoriali. La Corte osserva tuttavia che la Commissione ha adottato altre strategie sotto forma di comunicazione¹⁹ Secondo una valutazione del documento di impegno strategico 2016-2019, effettuata per conto della Commissione nel 2019²⁰, la pubblicazione dell'impegno sotto forma di SWD ha costituito un "declassamento politico rispetto alla


¹⁸ SWD(2015) 278 final.

¹⁹ Ad esempio, la strategia per il mercato unico per beni e servizi (COM(2015) 550 final).

²⁰ *Evaluation of the strengths and weaknesses of the Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019*, commissionata dalla DG JUST nel 2019.

strategia precedente”, limitandone così l’impatto. Una conclusione simile è stata tratta nel 2019 dalla commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere per il periodo 2014-2019²¹.

Figura 5 – Invito rivolto dalle parti interessate alla Commissione affinché definisca in una strategia gli obiettivi in materia di parità di genere



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di: Lettera aperta di EWL ed ILGA, del marzo 2015, al vicepresidente della Commissione europea; lettera dei ministri per le pari opportunità di 21 Stati membri alla commissaria JUST del giugno 2015; risoluzioni del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 e del 3 febbraio 2016; conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 e del 16 giugno 2016.

²¹ Verbale della riunione del forum di esperti dell’EIGE del 3-4 aprile 2019.

Il documento “Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019” non comprendeva un piano per l’attuazione e il monitoraggio dell’integrazione della dimensione di genere

30 Il documento sull’impegno strategico 2016-2019 non ha definito un piano di attuazione per l’integrazione della dimensione di genere. Imponeva di tener conto della parità di genere nelle valutazioni di impatto e nelle valutazioni ex post, ma non stabiliva indicatori per monitorare i progressi. Non comprendeva altre azioni volte ad attuare l’integrazione della dimensione di genere, quali la raccolta di dati disaggregati per genere, l’inclusione di obiettivi legati al genere in tutti i programmi dell’UE o attività di formazione. Il documento di lavoro a corredo della precedente strategia per il periodo 2010-2015 comprendeva tutte le azioni summenzionate²².

31 Le consultazioni²³ condotte per preparare il documento di impegno strategico 2016-2019 hanno portato a una serie di proposte di azioni specifiche: ad esempio, effettuare un’analisi di genere delle politiche dell’UE, progredire nel bilancio di genere, sfruttare appieno le competenze dell’EIGE e fornire formazione in materia di genere a tutto il personale della Commissione. Nessuna di esse è stata però inclusa nel documento finale. A detta della Commissione, ciò era imputabile al fatto che si trattava di un documento di lavoro, che non la impegna giuridicamente o politicamente.

32 Il documento di impegno strategico 2016-2019 dispone che la DG JUST rediga relazioni di attuazione interne e pubblici relazioni annuali sui progressi compiuti. Nessuno di questi documenti ha consentito di monitorare l’attuazione dell’integrazione della dimensione di genere. Anziché redigere relazioni di attuazione interne, la DG JUST ha elaborato tabelle interne, ma non ha convalidato le informazioni raccolte, né le ha diffuse al di fuori dei membri di un gruppo interservizi (GI) sulla parità di genere composto da rappresentanti delle DG. Le relazioni annuali sullo stato di avanzamento della parità di genere (“relazioni sulla parità tra donne e uomini nell’UE”) comprendevano informazioni fattuali raccolte presso varie DG, in particolare su azioni mirate. La Commissione considerava queste relazioni annuali uno strumento di comunicazione con i cittadini e la società civile, anziché uno strumento di monitoraggio.

²² SEC(2010) 1079.

²³ DG JUST, *Visions for gender equality*, 2015; comitato consultivo per la parità di opportunità tra donne e uomini, *Opinion on Gender Equality in the EU in the 21st century: remaining challenges and priorities*, 2014; DG JUST, *Report on the Forum on the future of gender equality in the EU*, 2015.


33 Non ha monitorato i progressi complessivi in materia di integrazione della dimensione di genere. Il Consiglio e l'EIGE hanno elaborato una serie di indicatori per monitorare regolarmente l'attuazione degli impegni dell'UE riguardo all'integrazione della dimensione di genere nel quadro della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino. Questa serie di indicatori è stata pensata unicamente per gli Stati membri. Eurostat ha individuato una serie di indicatori per monitorare i progressi dell'UE verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili (OSS) e ogni anno riferisce al riguardo. Questa serie di indicatori non comprende, tuttavia, l'indicatore specifico suggerito dalle Nazioni Unite per il monitoraggio dell'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dell'OSS 5.

La nuova strategia per la parità di genere 2020-2025 rafforza l'impegno della Commissione a favore dell'integrazione della dimensione di genere, ma mancano ancora azioni specifiche

34 Nel marzo 2020, il collegio dei commissari per il periodo 2019-2024 ha rafforzato l'impegno della Commissione in materia di integrazione della dimensione di genere adottando la comunicazione sulla strategia per la parità di genere 2020-2025²⁴. Cfr. [figura 6](#).

²⁴ COM(2020) 152 final.

Figura 6 – Impegni e strategie della Commissione (CE) in materia di parità di genere e integrazione di tale dimensione a partire dal 1996



Fonte: Corte dei conti europea.

35 La strategia per la parità di genere 2020-2025 afferma che la Commissione “migliorerà tale integrazione inserendo sistematicamente una prospettiva di genere in ogni fase dell’elaborazione delle politiche in tutti i settori di azione dell’UE, sia interni che esterni”. Tuttavia, come il documento di impegno strategico 2016-2019 (paragrafo 30), la strategia non include azioni specifiche volte a tenere sistematicamente conto della parità di genere in tutti i settori di intervento dell’UE.

Benché si stia rafforzando, il quadro istituzionale della Commissione non sostiene ancora appieno l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere

36 La Corte ha valutato se la Commissione disponesse di un quadro istituzionale adeguato a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere. A tal fine sono stati applicati i criteri indicati nella *figura 4*.

La Commissione in carica nel periodo 2014-2019 non ha posto in essere i meccanismi necessari per attuare e monitorare l'integrazione della dimensione di genere

37 Dal 2010, l'unità della Commissione responsabile delle questioni legate alla parità di genere fa parte della DG JUST. Tuttavia, il mandato della commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere per il periodo 2014-2019 non prevedeva l'obiettivo di guidare e monitorare l'integrazione della dimensione di genere in tutta la Commissione. Né tantomeno l'integrazione della dimensione di genere era un obiettivo contemplato dai piani strategici e di gestione della DG JUST dal 2016 al 2020. Ciò è in contrasto con il periodo 2009-2014, in cui il mandato della commissaria responsabile di questo settore comprendeva un obiettivo relativo all'integrazione della dimensione di genere e anche la DG JUST perseguiva l'obiettivo specifico di rafforzare tale integrazione.

38 Fra le altre direzioni generali della Commissione, solo il piano strategico della DG DEVCO perseguiva obiettivi concernenti l'inclusione della parità di genere nel proprio settore di intervento. Cfr. *riquadro 1*. Il mandato della commissaria per il bilancio in carica nel periodo 2014-2019 e gli obiettivi della DG BUDG non contenevano alcun riferimento all'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE. Nel coordinare le politiche il segretariato generale non ha considerato l'integrazione della dimensione di genere alla stregua di un obiettivo.

39 Le direzioni generali non avevano l'obbligo di nominare membri del personale o unità per sostenere l'integrazione della dimensione di genere a livello strategico. Pochissime DG avevano membri del personale, un'unità o un settore, responsabili esplicitamente delle questioni relative alla parità di genere, sebbene nella maggior parte delle DG vi fossero effettivi incaricati di partecipare al GI diretto dalla DG JUST. Nella valutazione del documento di impegno strategico 2016-2019 svolta nel 2019 per conto della Commissione, si raccomandava di affidare ad alti funzionari la responsabilità di svolgere un ruolo guida per quanto riguarda le questioni di genere e di mantenere i contatti con la DG JUST.

40 La Commissione non ha chiesto alle proprie DG di adottare un piano di attuazione per l'integrazione della dimensione di genere. Nel 2015, invece, la commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere ha scritto a tutti gli altri commissari chiedendo come intendessero tenere conto della parità di genere nei rispettivi portafogli.

Riquadro 1

L'integrazione della dimensione di genere nel settore della cooperazione allo sviluppo (DG DEVCO)

Il mandato del commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo nel periodo 2014-2019 e gli obiettivi della DG DEVCO per il periodo 2016-2020 hanno ribadito l'impegno del commissario e della DG suddetta a realizzare l'integrazione della dimensione di genere in tutti gli aspetti della politica di sviluppo.

Tale impegno è stato attuato attraverso il piano d'azione sulla parità di genere nelle relazioni esterne per il periodo 2016-2020. Uno dei tre indicatori chiave di performance monitorati dalla DG DEVCO era la percentuale di iniziative di cooperazione e sviluppo finanziate dall'UE che promuovono la parità di genere.

Insieme alla DG JUST, la DG DEVCO è l'unica direzione generale della Commissione che dispone di un'unità apposita che si occupa di parità di genere.

La DG DEVCO gestisce anche la EU International Partnerships Academy, una piattaforma che offre corsi online sulla parità di genere aperti al pubblico.

41 Il documento di impegno strategico 2016-2019 ha assegnato il ruolo di monitoraggio e guida dell'integrazione della dimensione di genere in tutta la Commissione al GI sulla parità di genere. Tale gruppo non aveva però il potere di adempiere a tale compito in maniera efficace. Alcuni membri del gruppo erano formalmente responsabili della parità di genere nell'ambito della propria DG. Nella valutazione svolta nel 2019 per conto della Commissione, si raccomandava di migliorare il coordinamento fra le DG all'interno del GI, al fine di integrare in modo più coerente la parità di genere nella definizione delle politiche.

42 Nel documento di impegno strategico per il periodo 2016-2019 si affermava inoltre che il GI avrebbe dovuto contemplare la pubblicazione, nel 2017, di una relazione sull'integrazione della dimensione di genere all'interno della Commissione. Così non è stato. Nella valutazione svolta nel 2019 per conto della Commissione, si ravvisava in tale omissione un'importante lacuna e si raccomandava quindi di redigere la relazione suddetta. La Commissione non ha ancora appurato se ciò sia stato fatto.

La Commissione in carica nel 2014-2019 non ha fornito alle DG formazione o competenze sufficienti per realizzare in maniera efficace l'integrazione della dimensione di genere

43 La Commissione non disponeva di una strategia di formazione riguardo all'integrazione della dimensione di genere, ma offriva solo un corso introduttivo facoltativo. Pochissime DG, nessuna delle quali è oggetto dell'audit della Corte, offrivano una formazione sulla parità di genere attinente ai propri settori di attività. Per facilitare la condivisione interna di informazioni e prassi, nel 2014 la DG JUST ha creato un sito intranet sull'integrazione della dimensione di genere, senza però aggiornarlo regolarmente.

44 L'EIGE mette a punto strumenti utilizzabili dalle autorità pubbliche a vari livelli, anche a livello dell'UE (paragrafo 13). Ha elaborato orientamenti e strumenti sull'integrazione della dimensione di genere²⁵, che comprendono orientamenti sull'analisi di genere e sulla valutazione dell'impatto di genere, sul bilancio di genere e sulla formazione in materia di parità di genere. Nella relazione speciale sulle agenzie dell'UE²⁶, la Corte ha raccomandato alla Commissione di "far sì che le competenze tecniche e le altre potenzialità delle agenzie siano costantemente utilizzate".

45 La Corte ha riscontrato che la Commissione si era valsa in misura limitata degli strumenti e delle competenze dell'EIGE in materia di integrazione della dimensione di genere, specie per quanto riguarda il bilancio di genere. Nel 2019, ad esempio, l'EIGE ha messo a punto un kit di strumenti per il bilancio di genere nei fondi SIE 2021-2027. Il kit comprendeva un sistema di monitoraggio dei fondi destinati alla parità di genere, che era stato testato da diversi Stati membri. Sebbene la Commissione abbia accolto con favore il kit di strumenti, ha caldamente raccomandato all'EIGE di non pubblicare il sistema di monitoraggio assieme alla restante parte del kit²⁷. Contemporaneamente allo sviluppo di questo strumento da parte dell'EIGE, la Commissione ha istituito un sottogruppo sul monitoraggio delle spese connesse al genere, senza coinvolgere l'EIGE.

²⁵ EIGE, *Gender mainstreaming*.

²⁶ Corte dei conti europea, relazione speciale n. 22/2020: "Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione".

²⁷ Verbale del 33° consiglio di amministrazione dell'EIGE del novembre 2019.

La Commissione in carica nel 2019-2024 ha chiarito ruoli e responsabilità in materia di integrazione della parità di genere

46 Nell'ambito della Commissione 2019-2024, la commissaria per l'uguaglianza non è responsabile solo per la parità di genere ma per l'uguaglianza in tutte le sue forme. È stata creata una task force per l'uguaglianza per fornire sostegno alla commissaria e facilitare l'integrazione delle azioni a favore della parità in relazione a sei motivi di discriminazione: il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. La task force è presieduta e gestita dal Segretariato generale. Tutte le DG sono state invitate a nominare un coordinatore per l'uguaglianza.

47 La task force è responsabile dell'attuazione dell'integrazione della parità di genere nell'ambito della Commissione. Nel febbraio 2021, la task force ha pubblicato orientamenti per tutte le DG sull'integrazione della parità di genere in sede di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche e dei programmi dell'UE. Il suo programma di lavoro per il 2020 prevede inoltre l'elaborazione di una strategia di formazione sull'integrazione della parità di genere. L'EIGE non fa parte della task force e non ha avuto contatti regolari con essa durante il periodo sottoposto ad audit.


48 Le nuove disposizioni conferiscono un ruolo centrale al Segretariato generale, che si è impegnato a garantire che nell'elaborazione delle politiche venga tenuto conto della parità. La DG BUDG è il servizio centrale della Commissione responsabile della gestione del bilancio dell'UE durante l'intero ciclo annuale e pluriennale. Tra i suoi compiti figurano la guida della pianificazione strategica di bilancio e del processo di bilancio annuale, nonché la presentazione di relazioni sull'esecuzione del bilancio²⁸. Pertanto, può svolgere un ruolo chiave per quanto riguarda l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE. Tuttavia, non le sono state attribuite responsabilità relativamente importanti.

Il ciclo di bilancio dell'UE non ha tenuto adeguatamente conto della parità di genere

49 Questa sezione esamina se la Commissione abbia tenuto conto della parità di genere nell'attuale ciclo di bilancio dell'UE. La Corte segue le quattro azioni indicate nella *figura 7*.

²⁸ DG Bilancio, Piano strategico 2020-2024.

Figura 7 – Azioni per integrare la parità di genere nel processo di bilancio dell'UE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di: OCSE, *Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality*, 2018; OCSE, *Designing and Implementing gender budgeting. A path to action*, 2019; Consiglio d'Europa, *Gender budgeting: practical implementation Handbook*, 2009.

La Commissione ha prestato scarsa attenzione all'analisi di genere delle politiche e dei programmi esaminati dalla Corte

50 Il kit di strumenti dell'OCSE del 2018 descrive le principali caratteristiche di un'analisi di genere adeguata. Sottolinea l'importanza di un'analisi di genere basata su dati concreti in tutte le fasi del ciclo programmatico e si concentra in particolare sulle valutazioni delle necessità di genere e sulle valutazioni d'impatto di genere (paragrafo 06).

51 Essendo i bilanci annuali dell'UE inquadrati in un QFP settennale, è importante tener conto della parità di genere nel redigere il QFP. La proposta legislativa generale per il QFP è corredata di proposte settoriali che coprono i principali programmi di finanziamento dell'UE. Nell'ambito dell'agenda "Legiferare meglio" della Commissione, queste proposte sono soggette a valutazioni d'impatto.

52 La Corte ha valutato se le proposte settoriali relative ai programmi di finanziamento dell'UE controllati nell'ambito dei QFP 2014-2020 e 2021-2027 contenessero un'analisi di genere nel quadro delle otto valutazioni d'impatto. Ha inoltre verificato se le proposte legislative generali per i QFP e il piano Next Generation EU comprendessero un requisito per l'integrazione della dimensione di genere.

53 La Commissione dispone di orientamenti per valutare il potenziale impatto economico, sociale e ambientale delle proposte legislative nello svolgimento delle valutazioni d’impatto. Le linee guida applicabili al QFP 2014-2020²⁹ contengono orientamenti per individuare e valutare l’impatto della legislazione proposta sul genere. Le valutazioni d’impatto esaminate dalla Corte non contenevano alcuna valutazione di questo tipo. Riportavano pochi riferimenti alla parità di genere e non rappresentavano un’analisi di genere adeguata (paragrafo 06).

54 Gli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d’impatto per il QFP 2021-2027³⁰ raccomandano che la parità di genere sia presa in considerazione nell’elaborazione delle politiche, benché solo quando sia “adeguato” procedere in tal senso. Delle otto valutazioni d’impatto analizzate dagli auditor della Corte, solo la valutazione d’impatto dell’FSE+ conteneva una limitata analisi di genere, mentre la valutazione d’impatto della PAC riportava una breve descrizione della situazione delle donne nelle zone rurali. Nessuna delle altre valutazioni d’impatto conteneva una spiegazione del motivo per cui non sarebbe stato “adeguato” effettuare una valutazione. L’analisi dell’organismo della Commissione incaricato di valutare la qualità delle valutazioni d’impatto (ossia il comitato per il controllo normativo) conferma che raramente viene fatto riferimento alla parità di genere nelle valutazioni d’impatto. Nel 2017 e nel 2018, solo sei delle 129 valutazioni d’impatto esaminate dal comitato facevano riferimento alla parità di genere.

55 Le proposte legislative generali della Commissione per entrambi i QFP menzionavano l’integrazione della dimensione di genere o la “parità” solo in termini generali e solo in relazione al settore della giustizia. La proposta relativa allo strumento Next Generation EU contiene un riferimento che sottolinea l’importanza delle misure per la parità di genere. Essa rileva alcune ripercussioni sulle donne della crisi dovuta alla COVID-19. Ad esempio, osserva che la crisi è stata particolarmente difficile per i genitori soli, l’85 % dei quali sono donne.

56 La Corte rammenta l’esistenza di un impegno a tener conto della parità di genere nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la parte più cospicua dello strumento Next Generation EU. I piani nazionali di ripresa e resilienza dovranno spiegare in che modo le misure proposte dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, nonché all’integrazione di tali obiettivi. La valutazione di tali piani da parte della Commissione riguarderà anche il loro contributo alla resilienza

²⁹ SEC(2009) 92.

³⁰ SWD(2017) 350 final.

sociale degli Stati membri e la loro capacità di attenuare in maniera efficace gli effetti sociali della crisi COVID-19. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio decide se approvarli. La relazione della Commissione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che sarà presentata a metà del 2022, comprenderà una valutazione del modo in cui i piani di ripresa e resilienza degli Stati membri avranno contribuito ad affrontare le disuguaglianze tra donne e uomini. Tuttavia, come rilevato dalla Corte nel parere sul dispositivo per la ripresa e la resilienza³¹, data l'assenza di indicatori comuni sarà difficile monitorare e dare seguito ai risultati conseguiti, anche per quanto riguarda la parità di genere.

57 Per consentire un'adeguata analisi di genere ed essere in grado di elaborare politiche appropriate basate su dati concreti, i responsabili delle politiche devono avere accesso a statistiche che riflettano accuratamente le differenze e le disuguaglianze tra i generi. Tali statistiche aiutano a monitorare l'impatto delle politiche, rivelano dove è possibile fare di più per colmare i divari di genere³² e consentono di misurare le differenze tra donne e uomini nel contesto di varie dimensioni sociali ed economiche³³.

58 La Corte ha pertanto esaminato la disponibilità di dati e statistiche basati su dati disaggregati tra donne e uomini (o "disaggregati per genere"). L'ufficio statistico dell'UE, Eurostat, produce dati disaggregati per genere a partire da circa i due terzi dei 2 786 insiemi di dati disponibili sui principali settori della politica sociale dell'UE³⁴. Quanto ad altri settori di intervento dell'UE, fornisce informazioni disaggregate per genere per alcuni di essi, ma non tutti (ad esempio, non esistono informazioni di questo tipo sul numero di passeggeri trasportati). La Commissione dispone inoltre di un portale che consente al pubblico di accedere ai dati pubblicati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea³⁵. Dei 15 749 insiemi di dati disponibili sul portale, circa un quarto appartiene alla categoria "Popolazione e società", un ambito direttamente pertinente ai fini delle statistiche di genere. Circa la metà di tali insiemi di dati è ripartita per genere. L'EIGE produce statistiche di genere, compreso un indice

³¹ Parere della Corte dei conti europea n. 6/2020 [sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza](#).

³² ONU, *Integrating a Gender Perspective into Statistics*, 2016.

³³ EIGE, *Glossary and thesaurus*.

³⁴ Banca dati Eurostat, 17.3.2021.

³⁵ Portale Open data dell'UE, 17.3.2021.

sull'uguaglianza di genere (paragrafo 04). La banca dati sulle statistiche di genere dell'EIGE contiene dati su 1 888 indicatori.

59 Nel loro insieme, queste fonti danno accesso a una grande quantità di dati disaggregati per genere. Nei Fondi esaminati, la Corte ha tuttavia riscontrato pochi elementi che ne suggeriscano un utilizzo sistematico da parte della Commissione nelle analisi di genere. Delle valutazioni d'impatto esaminate dalla Corte per entrambi i QFP, solo una (per il FSE+³⁶) conteneva un riferimento a differenze connesse al genere, il che fa supporre che fossero stati utilizzati dati disaggregati per genere.

La Commissione ha fissato pochi obiettivi esplicitamente legati al genere

60 Secondo il kit di strumenti dell'OCSE del 2018, i governi dovrebbero fissare obiettivi prestazionali legati al genere in diversi settori di attività che consentano loro di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in materia di parità di genere. Il regolamento finanziario che disciplina il bilancio generale dell'UE non contiene requisiti specifici relativi agli obiettivi di genere, ma prevede un obbligo generale di stabilire gli obiettivi del programma.

61 Gli obiettivi del programma sono elencati nelle "dichiarazioni programmatiche". Si tratta di relazioni allegate al progetto di bilancio di ogni anno, che forniscono informazioni sui progressi compiuti negli esercizi precedenti verso il conseguimento degli obiettivi di un programma. La Corte ha valutato se le dichiarazioni programmatiche che accompagnano i progetti di bilancio annuali per il QFP 2014-2020 riflettessero l'uso di obiettivi di genere in tutti i settori d'intervento. Per il QFP 2021-2027, la Corte ha esaminato le proposte legislative per i programmi al fine di accertare se includano obiettivi legati al genere.

62 Quattro dei 58 programmi di spesa del QFP 2014-2020 (Diritti, uguaglianza e cittadinanza (DUC), Fondo sociale europeo (FSE), Erasmus + e il programma Health), includevano, fra i propri obiettivi, riferimenti espliciti alla promozione della parità di genere. Le proposte della Commissione per il programma DUC (divenuto programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori") e FSE+ riguardavano gli unici due programmi del QFP 2021-2027 che includevano obiettivi con riferimenti espliciti alla parità di genere.

³⁶ SWD(2018) 289 final.


La Commissione non ha monitorato in maniera efficace il contributo del bilancio dell'UE al conseguimento della parità di genere

63 Nel proprio pacchetto di strumenti del 2018, l'OCSE afferma che i meccanismi di monitoraggio consentono di valutare i progressi compiuti, di migliorare il processo decisionale e di adeguare i programmi e le risorse per ottenere un maggiore impatto. Il regolamento finanziario dell'UE stabilisce che il conseguimento degli obiettivi deve essere monitorato mediante indicatori di performance.

64 La Commissione pubblica i dati relativi agli indicatori di performance nelle dichiarazioni programmatiche. Tali indicatori sono stabiliti nella normativa di base dei programmi, o nel diritto derivato in materia. La Corte ha valutato se le dichiarazioni programmatiche del QFP 2014-2020 comprendessero indicatori per monitorare il conseguimento degli obiettivi legati al genere.

65 Le dichiarazioni programmatiche pubblicate nel 2020, relative ai 58 programmi di spesa, contenevano più di 1 000 indicatori. Di questi, 29 indicatori relativi a cinque programmi riguardavano la parità di genere. Questi indicatori misurano i cambiamenti legati al genere nel corso del tempo, ad esempio il divario retributivo di genere. Diciannove di essi erano basati anche su dati disaggregati per genere, ad esempio il tasso di occupazione per genere. I programmi suddetti rappresentano il 21,7 % dell'importo totale del QFP 2014-2020. Cfr. [figura 8](#). Nelle proposte della Commissione per il QFP 2021-2027, solo 10 dei 29 *indicatori di genere* individuati dalla Corte erano stati mantenuti.

Figura 8 – Percentuale di programmi del QFP 2014-2020 con indicatori di genere



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione.

La Commissione ha messo a disposizione poche informazioni sull'impatto complessivo del bilancio dell'UE sulla parità di genere

66 Fornire informazioni al pubblico riguardo all'impatto del bilancio sulla parità di genere favorisce una vigilanza sistematica e la rendicontabilità³⁷. Ciò può includere la pubblicazione dei fondi assegnati e utilizzati per gli obiettivi in materia di parità di genere e la presentazione di relazioni sulla performance dei programmi. Il controllo parlamentare ne risulta in tal modo agevolato. Cfr. [riquadro 2](#).

³⁷ OCSE, *Designing and Implementing gender budgeting. A path to action*, 2019.

Riquadro 2

Uso di dati ripartiti fra donne e uomini ai fini dell'analisi economica su cui si fonda la legge di bilancio

Dal 2004, tramite un allegato della legge di bilancio annuale, il governo svedese riferisce al parlamento in merito alle differenze economiche e all'evoluzione della distribuzione del reddito tra donne e uomini. L'allegato per il bilancio 2021 contiene un'analisi della distribuzione delle risorse finanziarie tra donne e uomini a partire dal 1995, comprese analisi dell'andamento del reddito da lavoro, delle pensioni, dei trasferimenti in materia di sicurezza sociale, delle imposte e del reddito disponibile complessivo. L'allegato termina con una descrizione dell'impatto delle riforme, durante il periodo 2019-2021, sulla distribuzione delle risorse economiche tra donne e uomini. La stesura dell'allegato è di competenza del ministero delle Finanze.

67 Le due principali relazioni della Commissione sulla performance del bilancio dell'UE sono le dichiarazioni programmatiche allegate al progetto di bilancio annuale e la *relazione annuale sulla gestione e il rendimento* (AMPR) presentata per la procedura annuale di *discarico*. La Corte ha valutato se, in queste due relazioni, la Commissione avesse riferito in merito all'impatto complessivo del bilancio dell'UE e dei suoi programmi di finanziamento sulla parità di genere.

La Commissione ha aumentato la quantità di informazioni relative al genere che accompagnano il progetto di bilancio dell'UE, ma le ha presentate in modo frammentario

68 Alcune dichiarazioni programmatiche contengono una sezione per riferire in merito all'integrazione della dimensione di genere. Delle 58 dichiarazioni programmatiche pubblicate nel 2016, il primo anno in cui sono state incluse queste informazioni, 20 contenevano questa sezione; nelle dichiarazioni programmatiche pubblicate nel 2020, il loro numero è salito a 34³⁸. Ciò significa che il 59 % delle dichiarazioni programmatiche per i programmi di spesa, che rappresentano l'88 % del QFP 2014-2020, contiene ora informazioni quantitative o qualitative relative al genere.

69 La Corte vi ha però rilevato delle debolezze. Delle 34 dichiarazioni programmatiche pubblicate nel 2020 che contenevano informazioni relative al genere, solo 10 (il 29 %) hanno fornito stime finanziarie sul contributo del bilancio dell'UE alla parità di genere. Queste riguardavano programmi a titolo dell'FSE e del FESR, ma non

³⁸ A cui se ne aggiunge un'altra per uno strumento speciale.

del FEAGA, del FEASR o di Erasmus+. Tuttavia, poiché non esiste un sistema comune per monitorare i fondi assegnati e utilizzati per la parità di genere nell'ambito del bilancio dell'UE, le DG avevano utilizzato metodi diversi per stimare il contributo dei loro programmi alla parità di genere. Di conseguenza, è impossibile calcolare un contributo totale per l'intero bilancio dell'UE. La Commissione monitora l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi in altre politiche trasversali. Cfr. [riquadro 3](#). Non esisteva, invece, alcun sistema di monitoraggio per la parità di genere.

Riquadro 3

Monitoraggio delle risorse e fissazione di valori-obiettivo per l'azione per il clima

Per quanto riguarda l'azione per il clima, la Commissione utilizza un approccio per monitorare le risorse basato su un metodo sviluppato dall'OCSE³⁹. Nell'analisi sul monitoraggio della spesa per il clima pubblicata nel 2020⁴⁰, la Corte ha riscontrato che tale approccio presentava il vantaggio di essere semplice e pragmatico, ma ribadiva i timori espressi nella relazione speciale sull'azione per il clima⁴¹ riguardo al rischio che le spese fossero sovrastimate.

Il monitoraggio può essere integrato da valori-obiettivo. A livello dell'UE, tali valori-obiettivo sono stabiliti di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio. Ad esempio, vi sono valori-obiettivo per il 20 % del QFP 2014-2020 (circa 200 miliardi di euro) e per il 30 % del QFP 2021-2027 e dello strumento Next Generation EU combinati (circa 550 miliardi di euro), da utilizzare per l'azione per il clima.


70 La [figura 9](#) riassume le informazioni relative al genere presentate nelle dichiarazioni programmatiche, compresi gli obiettivi di genere (paragrafo [62](#)), gli indicatori (paragrafo [65](#)) e le stime finanziarie (paragrafo [69](#)).

³⁹ *OECD DAC Rio Markers for Climate. Handbook.*

⁴⁰ Analisi della Corte dei conti europea n. 01/2020: "Monitorare la spesa per il clima nel bilancio dell'Unione europea".

⁴¹ Relazione speciale della Corte n. 31/2016 "Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti".

Figura 9 – Panoramica delle informazioni relative al genere disponibili nelle dichiarazioni programmatiche



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche allegate al progetto di bilancio generale per l'esercizio finanziario 2021.

71 Nella strategia per la parità di genere 2020-2025, la Commissione si impegna a considerare le modalità di quantificazione della spesa relativa alla parità di genere a livello di programma nel QFP 2021-2027. Nel novembre 2020, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che la Commissione dovrebbe sviluppare un metodo per quantificare le spese pertinenti a livello di programma nell'ambito del QFP 2021-2027. In virtù di tale accordo interistituzionale, entro gennaio 2023 la Commissione attuerà tale metodo per alcuni programmi gestiti a livello centrale al fine di testarne la fattibilità⁴². Ciò significa che, a medio termine, la

⁴² Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

Commissione non sarà in grado di dimostrare l'importo dei fondi utilizzati in tutti i programmi di finanziamento dell'UE a sostegno della parità di genere.

L'AMPR conteneva pochissime informazioni sui risultati in materia di parità di genere

72 L'AMPR fa parte del pacchetto integrato di informativa finanziaria e in materia di responsabilità della Commissione⁴³ e rappresenta un contributo fondamentale per la procedura annuale di scarico. La sezione 1 dell'AMPR valuta i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici. Nella relazione sulla performance del bilancio dell'UE⁴⁴, la Corte ha richiamato l'attenzione sulle scarse informazioni messe a disposizione sul contributo dei programmi di spesa dell'UE alla parità di genere.

73 Da quando la prima relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR)⁴⁵ è stata pubblicata nel 2016, la Commissione non ha mai riferito specificamente sulla parità di genere come priorità orizzontale, né ha fornito alcuna analisi in singole sezioni. Per contro, l'AMPR include l'informativa sulla spesa relativa ad altre priorità orizzontali. Nell'AMPR del 2019⁴⁶ la Commissione ha affermato che gli obiettivi strategici orizzontali devono essere meglio integrati in tutto il bilancio, in particolare per quanto riguarda le spese connesse al clima, la protezione della biodiversità e gli OSS. La parità di genere non è stata altrimenti menzionata nell'AMPR.

La formulazione dettagliata dei requisiti giuridici ha facilitato l'integrazione della parità di genere nei programmi

74 La sezione finale della relazione è incentrata sui singoli programmi e valuta se la Commissione abbia tenuto conto della parità di genere nell'ambito dell'FSE, del FESR e del FEASR, del FEAGA e di Erasmus+. Si è esaminato se siano state effettuate analisi di genere e se siano stati fissati obiettivi legati al genere. La Corte intendeva appurare se la Commissione fosse in grado di dimostrare i risultati dei programmi sulla parità di genere.

⁴³ Articolo 318 del TFUE e articolo 247, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario.

⁴⁴ Corte dei conti europea, [Relazione della Corte dei conti europea sulla performance del bilancio dell'UE – Situazione alla fine del 2019](#).

⁴⁵ COM(2016) 446 final: Relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE.

⁴⁶ COM(2020) 265 final.

75 L'esame ha riguardato nello specifico questi cinque Fondi non solo per la loro importanza finanziaria nell'ambito del QFP, ma anche perché hanno il potenziale per stimolare la crescita economica e contribuire alla parità di genere (paragrafo 02). L'FSE sostiene progetti in tutta l'UE nei settori dell'occupazione, dell'inclusione sociale, dell'istruzione e della formazione. Il FESR mira a promuovere uno sviluppo equilibrato nelle diverse regioni dell'UE. Il FEASR si concentra sulle particolari sfide cui sono confrontate le zone rurali dell'UE. Il FEAGA mira a garantire il reddito degli agricoltori mediante pagamenti diretti. Erasmus+ fornisce finanziamenti UE a sostegno dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere la crescita.

I fondi SIE hanno un notevole potenziale per contribuire alla parità di genere, ma la Corte ha reperito poche informazioni sui risultati per il QFP 2014-2020

76 Più della metà dei finanziamenti dell'UE vengono convogliati tramite i cinque Fondi strutturali e d'investimento europei, i quali sono soggetti a gestione congiunta da parte della Commissione e degli Stati membri. La Corte ha sottoposto ad audit l'FSE, il FESR e il FEASR, in Spagna e in Romania. Il lavoro della Corte ha riguardato gli accordi di partenariato di questi due paesi e 12 dei loro programmi.

77 I requisiti giuridici in materia di parità di genere variano da un regolamento specifico dei fondi SIE all'altro. Tuttavia, il *regolamento recante disposizioni comuni* (RDC)⁴⁷ stabilisce nel QFP 2014-2020 disposizioni comuni per i fondi SIE. A norma dell'articolo 7 di tale regolamento, gli Stati membri e la Commissione devono provvedere affinché sia promossa la parità tra uomini e donne e si tenga conto della parità di genere in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione di tutti i programmi. In tutti i settori di attività occorre perseguire la parità di genere mediante l'uso di strumenti quali le valutazioni ex ante e le condizionalità ex ante, i comitati di sorveglianza, le procedure e i criteri di selezione.

78 La proposta della Commissione relativa al nuovo RDC per il QFP 2021-2027 non conteneva inizialmente disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 7 dell'RDC 2014-2020. Dopo le revisioni iniziali, disposizioni analoghe sono state reintegrate in una versione successiva del documento. Il nuovo RDC impone inoltre agli Stati membri di porre in essere un quadro strategico nazionale per la parità di genere al fine di poter utilizzare fondi SIE negli investimenti volti a migliorare l'equilibrio di genere nel

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013.

mercato del lavoro, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata o le infrastrutture per l'infanzia.

Nei programmi esaminati dalla Corte, la parità di genere è stata considerata in sede di preparazione del programma

79 Per i programmi esaminati in Spagna e Romania, la Corte ha riscontrato che l'obbligo di tenere conto della parità di genere era stato rispettato con maggior frequenza durante la fase di preparazione che non durante le fasi di attuazione e monitoraggio. Tutti i programmi contenevano un'analisi di genere e la parità di genere era stata presa in considerazione, in misura diversa, nella loro impostazione. Inoltre, entrambi gli Stati membri avevano effettuato valutazioni ex ante per stabilire se le misure previste potessero verosimilmente riuscire a promuovere la parità di genere. La Corte ha riscontrato una serie di esempi in cui nelle procedure di selezione era stato incentivato lo svolgimento di analisi di genere. Cfr. [riquadro 4](#).

Riquadro 4

Criteri di selezione che incentivano lo svolgimento di analisi di genere

La Spagna e la Romania includono nelle procedure di selezione criteri che incentivano i richiedenti di sovvenzioni per i progetti a svolgere analisi di genere.

Ad esempio, nel programma "Strategie di sviluppo urbano sostenibile e integrato" cofinanziato dal FESR, le autorità spagnole hanno chiesto a un organismo specializzato di valutare in che misura la dimensione di genere fosse stata integrata nelle proposte di progetti, utilizzando il relativo punteggio come criterio di selezione.

In Romania, i richiedenti il finanziamento nell'ambito di un programma FSE erano tenuti a descrivere in che modo il loro progetto contribuiva a uno o più aspetti orizzontali, fra cui la non discriminazione e la parità di genere. Le domande che comprendevano misure volte a combattere la discriminazione tra donne e uomini hanno ricevuto punti supplementari.

Gli obiettivi relativi al genere sono stati raramente presi in considerazione nei programmi esaminati dalla Corte e le informazioni disponibili circa il loro impatto sulla parità di genere erano limitate

80 I programmi devono essere conformi agli obiettivi generali stabiliti nella normativa specifica che disciplina i Fondi da cui sono finanziati e nell'RDC. Gli Stati membri sono autorizzati a integrare i propri obiettivi legati al genere. La Spagna, ma non la Romania, aveva incluso obiettivi e indicatori specifici legati al genere per alcune

priorità di investimento nell'ambito dell'FSE. Gli altri Fondi esaminati dalla Corte non contenevano obiettivi legati al genere.

81 L'RDC impone a ciascuno Stato membro di presentare una relazione di attuazione annuale per ciascun programma. Specifica inoltre che le relazioni del 2016 e del 2018 devono contenere una valutazione delle azioni intraprese per promuovere la parità di genere e la non discriminazione.

82 Le relazioni concernenti tutti i programmi selezionati comprendevano una sezione contenente i dati – perlopiù qualitativi, ma talvolta quantitativi – su azioni specifiche intraprese per promuovere la parità di genere e le disposizioni adottate per garantire che quest'ultima fosse presa in considerazione. Le relazioni non contenevano però informazioni sui risultati e sull'impatto.

83 Sulla base di tali relazioni, la Commissione ha inoltre pubblicato relazioni sull'attuazione dei fondi SIE nel 2017 e nel 2019. Nel 2018 ha inoltre pubblicato una relazione di sintesi sull'attuazione dei programmi nell'ambito dei fondi SIE dal 2014 al 2017. Tali relazioni, tuttavia, contenevano poche informazioni relative alla parità di genere.

84 La piattaforma Open Data dei fondi SIE della Commissione fornisce dati sui partecipanti alle attività finanziate, i quali non contengono però riferimenti al genere. Di conseguenza, non sono disponibili al pubblico dati consolidati, disaggregati per genere, sugli indicatori comuni per nessuno dei fondi SIE.

I pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito del FEAGA non contenevano riferimenti alla specificità di genere

85 La politica agricola comune (PAC) rappresenta oltre un terzo dei finanziamenti dell'UE. Il FEAGA rappresenta circa tre quarti della PAC ed è utilizzato principalmente per fornire sostegno al reddito degli agricoltori mediante pagamenti diretti. Si tratta del principale programma a titolo del bilancio dell'UE, con una dotazione di oltre 300 miliardi di euro nel QFP 2014-2020.

Il regolamento sui pagamenti diretti non tiene conto della parità di genere e limita la capacità degli Stati membri di considerare questo aspetto

86 Il regolamento sui pagamenti diretti 2014-2020 non prevede disposizioni giuridiche in materia di integrazione della dimensione di genere o di parità di genere.

Nel parere sulle proposte della Commissione per la PAC dopo il 2020⁴⁸, la Corte ha sottolineato che uno Stato membro interessato, ad esempio, all’impatto dei pagamenti diretti sulla parità di genere avrà “poche opzioni” per modificare le modalità di distribuzione delle sovvenzioni, in quanto la struttura dei pagamenti diretti sarà in gran parte stabilita dalla proposta normativa dell’UE.

87 Esempi di questo tipo sono stati riscontrati in due dei quattro casi di studio dell’esperto consultato dalla Corte (paragrafo 19). L’Andalusia (Spagna) applica i principi del bilancio di genere nel proprio bilancio regionale; circa il 90 % dei suoi programmi è usato per promuovere la parità di genere. Il Fondo di garanzia agricolo dell’Andalusia è però escluso, in quanto il sistema dei pagamenti diretti non lascia spazio ad azioni favorevoli alle donne⁴⁹. La Svezia applica il bilancio di genere e dispone di dati di riferimento che dimostrano le disuguaglianze nel settore agricolo. Le autorità svedesi hanno tuttavia spiegato che, poiché attuano la politica in questione piuttosto che definirla, e dato che ai sensi del regolamento sui pagamenti diretti il bilancio di genere non è obbligatorio, non possono servirsene per correggere le disuguaglianze.

Le carenze dei dati e l’assenza di un’analisi di genere rischiano di perpetuare le disuguaglianze

88 Le revisioni della PAC sono analizzate nelle valutazioni d’impatto, al fine di non esacerbare nell’UE le disuguaglianze tra agricoltori per età, dimensioni dell’azienda agricola o regione. Non si tiene esplicitamente conto delle differenze tra gli agricoltori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Nel parere sulla PAC dopo il 2020 (paragrafo 86), la Corte ha osservato che, nella sua valutazione d’impatto, la Commissione aveva preso in considerazione la parità di genere in relazione agli OSS, ma che ciò sembrava aver avuto un impatto limitato sulla proposta.

89 Nel parere, la Corte ha inoltre criticato la mancanza di informazioni accurate sul reddito familiare degli agricoltori e l’assenza dell’obbligo per gli Stati membri di compilare statistiche sul reddito agricolo disponibile. Anche l’indisponibilità di tali statistiche ripartite per genere costituisce un’importante lacuna in materia di dati ai fini della determinazione degli effetti dei pagamenti diretti sulla parità di genere.

⁴⁸ Parere della Corte dei conti europea n. 7/2018 [sulle proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo successivo al 2020](#).

⁴⁹ *Gender Impact Report on the 2020 Budget of the Autonomous Region of Andalusia*, ottobre 2019.

90 Un'altra grave lacuna in materia di dati consiste nell'assenza di statistiche sui beneficiari di pagamenti diretti ripartiti per genere. Il regolamento sul FEAGA non prevede l'obbligo di fornire tali statistiche. La Commissione non disponeva di dati sulle percentuali dei pagamenti a favore delle donne e degli uomini. Tuttavia, lo studio di caso dell'esperto consultato dalla Corte ha rilevato che dai dati di cui dispone l'Ufficio svedese per l'agricoltura emerge che, nel 2019, il 16 % dei richiedenti in Svezia era costituito da donne, ma che a queste ultime è stato erogato solo il 7 % del sostegno. In Irlanda, inoltre, secondo l'Associazione irlandese degli agricoltori, nel 2019 il 10 % dei terreni ammissibili apparteneva ad agricoltrici, le quali hanno però ricevuto solo l'8 % dei pagamenti⁵⁰. Poiché i pagamenti diretti sono pagamenti per superficie destinati agli agricoltori che dispongono di terreni per l'esercizio dell'attività agricola ("aziende agricole"), questi dati possono essere spiegati da diversi fattori.

91 Uno studio commissionato dal Parlamento europeo nel 2019⁵¹ ha rilevato che, per quanto riguarda i terreni e altri fattori di produzione, gli agricoltori di sesso femminile hanno un accesso, un controllo e una proprietà notevolmente inferiori rispetto ai loro omologhi maschili. Secondo il comitato delle organizzazioni professionali agricole⁵², è difficile per le donne accedere ai prestiti. Eurostat non dispone di informazioni disaggregate per genere sulla proprietà delle aziende agricole, ma produce dati sui titolari di aziende agricole. I titolari possono possedere l'azienda, ma anche darla in affitto, esserne gli affittuari o gli amministratori. Dai dati di Eurostat emerge che nel 2016 solo il 30 % circa dei titolari di aziende agricole in Europa era costituito da donne⁵³.

92 I dati Eurostat mostrano inoltre che le donne tendono ad avere aziende più piccole: nel 2016, le donne detenevano solo il 16 % delle aziende più grandi, contro il 35 % delle aziende più piccole⁵⁴. Nel 2017 la Commissione ha stimato che la produzione per azienda era di gran lunga inferiore per le agricoltrici (poco meno di 12 000 euro nel 2013) rispetto agli agricoltori (quasi 40 000 euro). Ha inoltre stimato

⁵⁰ Associazione irlandese degli agricoltori, *Diversity Strategy Towards 2025*, ottobre 2019.

⁵¹ Parlamento europeo, *The professional status of rural women in the EU*, 2019.

⁵² Comitato delle organizzazioni professionali agricole, *Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls*, 2017.

⁵³ Indicatori agricoli per superficie agricola, tipo di azienda agricola, produzione standard, sesso ed età del titolare e regioni NUTS 2, estratti nel dicembre 2020.

⁵⁴ Dimensione economica basata sulla produzione standard in euro: piccole aziende < €8,000; aziende più grandi ≥ €25,000.

che le agricoltrici controllavano una superficie agricola nettamente inferiore (12 %) a quella condotta dagli uomini (61 %, mentre la parte restante è detenuta da società)⁵⁵. Nel parere sulla PAC post 2020, la Corte ha rilevato che le cifre della Commissione “suggeriscono che gli uomini ricevono circa tre quinti di tali sussidi [ossia il sostegno al reddito degli agricoltori], le donne un ottavo, e le società il resto”.

93 Tutto ciò indica che vi è la chiara necessità di un’analisi di genere del sostegno al reddito versato agli agricoltori attraverso i pagamenti diretti, compresa la distribuzione del reddito e il suo rapporto con la proprietà fondiaria, i terreni ammissibili e i beneficiari dei pagamenti. Ciò richiederà la raccolta e la diffusione di dati più ampi sulle donne in agricoltura. Già nel 2017 il Parlamento europeo⁵⁶ aveva invitato la Commissione e gli Stati membri a misurare il contributo delle donne al reddito rurale e a individuare i ruoli delle donne nell’agricoltura. Aveva anche sottolineato la necessità da parte degli Stati membri di fornire statistiche aggiornate sulla proprietà fondiaria femminile.

La Commissione non ha tenuto conto della parità di genere in tutti gli aspetti di Erasmus+

94 Erasmus+ è il programma dell’UE a sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. La componente “mobilità” del programma offre ai discenti e al personale docente la possibilità di acquisire competenze attraverso lo studio, il lavoro e il volontariato all’estero.

95 I considerando del regolamento che disciplina Erasmus+ nel QFP 2014-2020 specificano che gli obiettivi del programma includono la promozione della parità tra uomini e donne. Sebbene il testo principale del regolamento non contenga disposizioni giuridiche vincolanti in materia di integrazione della dimensione di genere o di raccolta di dati disaggregati per genere, l’allegato I richiede di raccogliere dati disaggregati per genere per due dei 25 indicatori fondamentali del programma.

⁵⁵ European Commission news, *Future of CAP: Where are all the women?*, 2017.

⁵⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017. Le donne e il loro ruolo nelle zone rurali.

96 La proposta legislativa per il programma Erasmus+ del QFP 2021-2027 non conteneva inizialmente disposizioni giuridiche sull'integrazione della dimensione di genere né richiedeva la raccolta di dati disaggregati per genere. Tuttavia, il Parlamento europeo ha proposto un emendamento⁵⁷ in base al quale tutti gli indicatori quantitativi per Erasmus+ devono essere ripartiti per genere.

La Commissione ha prestato poca attenzione alla parità di genere durante la preparazione del programma

97 La valutazione d'impatto della Commissione per il programma Erasmus+ nel QFP 2014-2020 ha tenuto conto della parità di genere, ma solo in misura limitata. Essa conteneva semplicemente una tabella con una descrizione degli impatti previsti di ciascuna proposta strategica sulla parità di genere, ma senza un'adeguata analisi delle esigenze e degli impatti di genere.

98 La valutazione d'impatto del QFP 2021-2027 ha ravvisato nella parità di genere una delle questioni che dovrebbero essere affrontate dal programma Erasmus+. La sfida posta dalla parità di genere è stata evidenziata anche nella consultazione pubblica del 2017 sul futuro di Erasmus+. È stata pertanto chiaramente individuata la necessità di tenere conto della parità di genere in tutto il programma Erasmus+. Ciononostante, nella proposta legislativa la Commissione si è limitata a proporre che la parità di genere sia promossa attivamente in un unico settore del programma Erasmus+: il settore "Sport".

99 La Commissione dispone dei dati necessari per realizzare un'analisi di genere o una valutazione dell'equilibrio di genere, anche per campo di studio, del programma Erasmus. Tuttavia, la relazione annuale 2019 di Erasmus+ non contiene informazioni sull'impatto o sui risultati in termini di genere, né dati disaggregati per genere. Benché vi siano riferimenti al numero totale di studenti o partecipanti, tali cifre non sono disaggregate per genere.

⁵⁷ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus", emendamento 170.

100 Nelle dichiarazioni programmatiche pubblicate nel 2020, la Commissione ha affermato che l'equilibrio di genere tra i partecipanti a Erasmus+ era stato, fino a quel momento, "eccellente", senza però quantificarlo. È giunta a questa conclusione nonostante uno studio del 2019, condotto dalla stessa Commissione⁵⁸, indicasse l'esistenza di un significativo divario di genere nel programma Erasmus+, constatando che vi partecipano più donne che uomini. Gli ultimi dati disponibili della Commissione⁵⁹ mostrano che nel periodo 2014-2018 vi sono state notevoli differenze di genere tra i vari settori di studio. Nel settore informatico, ad esempio, i partecipanti di sesso maschile erano circa due volte e mezza più numerosi di quelli di sesso femminile, mentre nelle discipline artistiche e umanistiche prevaleva di gran lunga la partecipazione femminile. Ciò suggerisce la necessità di tenere conto della dimensione di genere nella pianificazione del programma Erasmus+ e di effettuare analisi di ampio respiro che vadano oltre il numero complessivo di partecipanti, suddivise per aree tematiche specifiche.

⁵⁸ Commissione europea, *Erasmus+ higher education impact study*, 2019.

⁵⁹ Portale Open Data dell'UE, *Erasmus mobility statistics 2014-2018*.

Conclusioni e raccomandazioni

101 Nel complesso, l'integrazione della dimensione di genere non è stata ancora applicata in tutto il bilancio dell'UE. Il quadro per sostenere l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE non è stato ancora posto pienamente in essere. La Corte ha riscontrato che il ciclo di bilancio dell'UE non ha tenuto adeguatamente conto della parità di genere. È giunta alla conclusione che la Commissione non ha ancora tenuto fede al proprio impegno di integrare la dimensione di genere nel bilancio dell'UE.

102 Più specificamente, la Corte ha riscontrato che la strategia della Commissione in materia di parità di genere non ha promosso a sufficienza l'integrazione della dimensione di genere. Per il periodo 2016-2019, la Commissione ha sostituito alla precedente strategia sulla parità di genere un documento non vincolante che non comprendeva un piano per l'attuazione e il monitoraggio dell'integrazione della dimensione di genere. La nuova strategia per la parità di genere 2020-2025 ha rafforzato l'impegno della Commissione a favore dell'integrazione della dimensione di genere, ma mancano ancora i presupposti fondamentali e azioni specifiche (paragrafi [25-35](#)).

103 La Corte ha rilevato che, benché si stia rafforzando, il quadro istituzionale della Commissione non sostiene ancora appieno l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere. La Commissione in carica nel periodo 2014-2019 non ha posto in essere i meccanismi necessari per attuare e monitorare l'integrazione della dimensione di genere. Non ha fornito alle DG formazione o consulenza sufficienti per realizzare in maniera efficace l'integrazione della dimensione di genere. La Commissione in carica nel 2019-2024 ha chiarito ruoli e responsabilità in materia di integrazione della parità di genere. Le nuove disposizioni conferiscono un ruolo centrale al Segretariato generale, che si è impegnato a garantire che nell'elaborazione delle politiche venga tenuto conto della parità. Tuttavia, alla DG BUDG, che è responsabile della gestione del bilancio dell'UE e può svolgere un ruolo chiave per quanto riguarda l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE, non sono state attribuite responsabilità relativamente importanti. La Commissione prevede di sviluppare una strategia di formazione sull'integrazione della dimensione di genere (paragrafi [36-48](#)).

Raccomandazione 1 – Rafforzare il quadro istituzionale della Commissione

Per rafforzare il quadro istituzionale a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere e tradurre il proprio impegno a favore dell'integrazione di questo aspetto in azioni specifiche, la Commissione dovrebbe:

- a) chiarire i ruoli relativi all'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori di attività, nominare personale in ogni DG ed elaborare piani per l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori di attività;
- b) accertarsi che la DG BUDG diriga, coordini e monitori l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE (bilancio di genere) in maniera efficace;
- c) mettere a disposizione di tutto il personale una formazione sull'integrazione della dimensione di genere; e
- d) accertarsi che le DG condividano informazioni e prassi e utilizzino in modo coerente gli strumenti e le competenze disponibili, inclusi quelli dell'EIGE, nell'attuare l'integrazione della dimensione di genere.

Termine: entro dicembre 2021.

104 La Corte ha riscontrato che il ciclo di bilancio dell'UE non ha tenuto adeguatamente conto della parità di genere. La Commissione ha prestato scarsa attenzione all'analisi di genere delle politiche e dei programmi esaminati dalla Corte. Delle otto valutazioni d'impatto analizzate dagli auditor della Corte, solo quella relativa all'FSE+ conteneva una limitata analisi di genere, mentre la valutazione d'impatto della PAC riportava una breve descrizione della situazione delle donne nelle zone rurali. La Corte ha riscontrato che gli orientamenti della Commissione per valutare il potenziale impatto economico, sociale e ambientale delle proposte legislative non erano sufficientemente specifici e non garantivano che si tenesse adeguatamente conto della parità di genere. A giudizio della Corte, il ricorso ad analisi di genere è fondamentale per compiere progressi verso la parità di genere (paragrafi [50-55](#)).

Raccomandazione 2 – Svolgere analisi di genere

Per integrare meglio la parità di genere nel ciclo di bilancio dell'UE, la Commissione dovrebbe:

- a) aggiornare gli orientamenti per legiferare meglio per valutare il potenziale impatto economico, sociale e ambientale delle proposte legislative, al fine di rafforzare l'analisi delle conseguenze sul genere; e

Termine: entro dicembre 2021.

- b) effettuare analisi di genere delle esigenze e degli impatti per i programmi e gli strumenti di finanziamento dell'UE e riferire in merito ai risultati di tali analisi, o spiegare i motivi per cui non sono state effettuate, nelle valutazioni d'impatto, nelle valutazioni ex post e nelle relazioni sulla performance.

Termine: a partire da gennaio 2022.

105 Nel complesso, nei Fondi esaminati la Corte ha riscontrato pochi elementi che suggeriscano un utilizzo sistematico da parte della Commissione di dati disaggregati per genere nelle analisi di genere (paragrafi 57-59). Per i programmi sottoposti ad audit, la Corte ha rilevato che non sono disponibili al pubblico dati consolidati, disaggregati per genere, su alcun indicatore comune per nessuno dei fondi SIE (paragrafo 84). Sono state riscontrate gravi lacune nei dati del settore agricolo a causa della mancanza di statistiche disaggregate per genere sulla distribuzione del reddito agricolo, sulla proprietà fondiaria e sui beneficiari di pagamenti diretti nel FEAGA (paragrafi 89-93). Nelle relazioni relative a Erasmus+ si fa riferimento al numero totale di studenti o partecipanti, ma tali cifre non sono ripartite per genere, nonostante tale informazione sia disponibile (paragrafo 99).

Raccomandazione 3 – Raccogliere e analizzare dati disaggregati per genere

Al fine di fornire una base migliore per le analisi di genere e consentire di misurare le differenze nella situazione delle donne e degli uomini nonché di monitorare e riferire gli effetti dell'integrazione della dimensione di genere, la Commissione dovrebbe:

- a) raccogliere, analizzare e riferire sistematicamente sui dati esistenti, disaggregati per genere, per i programmi di finanziamento dell'UE soggetti a gestione diretta;
- b) consolidare, analizzare e riferire sistematicamente in merito alle informazioni fornite dagli Stati membri in linea con i requisiti giuridici dei programmi di finanziamento dell'UE in regime di gestione concorrente;
- c) includere nelle prossime proposte legislative il requisito di raccogliere e comunicare sistematicamente dati disaggregati per genere riguardo ai programmi di finanziamento dell'UE.

Termine: a partire da gennaio 2022.

106 La Corte osserva che la Commissione ha fissato pochi obiettivi esplicitamente legati al genere. Dei 58 programmi di spesa del QFP 2014-2020, solo quattro includevano esplicitamente, fra i propri obiettivi, la promozione della parità di genere. Nelle proposte legislative della Commissione per il QFP 2021-2027, solo due programmi includevano obiettivi con riferimenti espliciti alla parità di genere (paragrafi [60-62](#)).

107 La Commissione non ha monitorato in maniera efficace il contributo del bilancio dell'UE al conseguimento della parità di genere. Fra gli oltre 1 000 indicatori contenuti nelle dichiarazioni programmatiche pubblicate nel 2020, la Corte ha rilevato 29 indicatori connessi al genere in cinque programmi. Dei cinque programmi esaminati dagli auditor della Corte, solo il FESR e il programma Erasmus+ disponevano di indicatori relativi al genere. È probabile che il QFP 2021-2027 preveda un numero ancora più ridotto di indicatori di questo tipo, dal momento che solo dieci di quelli rilevati dalla Corte sono stati mantenuti nella legislazione proposta (paragrafi [63-65](#)). Tuttavia, nei settori in cui gli obblighi giuridici sono stati definiti in dettaglio, ciò ha agevolato l'integrazione della dimensione di genere nei programmi (paragrafi [74-100](#)).

Raccomandazione 4 – Utilizzare obiettivi e indicatori legati al genere

Per tenere maggiormente conto della priorità orizzontale della parità di genere in tutto il bilancio dell'UE, e per consentire di monitorare i progressi compiuti, la Commissione dovrebbe:

- a) per i programmi e gli strumenti di finanziamento dell'UE per il periodo 2021-2027, individuare e utilizzare dati pertinenti esistenti sulla parità di genere, inclusi gli indicatori per i quali si dispone di dati disaggregati per genere;
- b) per le future proposte legislative, includere obiettivi e indicatori di performance legati al genere in funzione dei risultati delle analisi di genere.

Termine: a partire da gennaio 2022.

108 La Commissione ha messo a disposizione poche informazioni sull'impatto complessivo del bilancio dell'UE sulla parità di genere nelle due relazioni fondamentali sulla performance del bilancio dell'UE: le dichiarazioni programmatiche allegate ai progetti di bilancio di ogni esercizio e la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) pubblicate ai fini del discarico. Non essendo stato posto in essere un sistema comune per monitorare i fondi stanziati dalle DG a sostegno della parità di genere, la DG BUDG non è stata in grado di giungere a una stima globale significativa del contributo del bilancio dell'UE alla parità di genere. La Corte rileva che, nel novembre 2020, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che la Commissione dovrebbe sviluppare un metodo per quantificare le spese pertinenti a livello di programma nell'ambito del QFP 2021-2027. In virtù di tale accordo, entro gennaio 2023 la Commissione attuerà tale metodo per alcuni programmi gestiti a livello centrale al fine di testarne la fattibilità. La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione aveva proposto di destinare dei fondi ad alcune questioni strategiche orizzontali, ma non alla parità di genere (paragrafi [66-73](#)).

Raccomandazione 5 – Migliorare la comunicazione sulla parità di genere

Per migliorare la rendicontabilità e la trasparenza di bilancio e garantire la disponibilità di informazioni affidabili sui fondi assegnati e utilizzati in materia di parità di genere a livello di programma nel QFP 2021-2027, la Commissione dovrebbe:

- a) sviluppare un solido sistema per il monitoraggio dei fondi assegnati e utilizzati per sostenere la parità di genere applicabile a tutti i programmi di finanziamento dell'UE, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Termine: entro dicembre 2022.

- b) riferire annualmente, nell'AMPR e nel progetto di bilancio, sui risultati conseguiti in termini di parità di genere e sull'importo dei fondi stanziati e utilizzati a favore della parità di genere in tutti i programmi di finanziamento dell'UE, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Termine: progressivamente, a partire da gennaio 2024 fino a copertura completa di tutti i programmi di finanziamento dell'UE.

- c) analizzare l'opportunità di proporre una percentuale del bilancio dell'UE da utilizzare per sostenere la parità di genere.

Termine: al momento della preparazione delle proposte per il periodo successivo al 2027.

109 La Corte rammenta l'esistenza di un impegno a tener conto della parità di genere nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la parte più cospicua dello strumento Next Generation EU. I piani nazionali di ripresa e resilienza dovranno spiegare in che modo le misure proposte dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, nonché all'integrazione di tali obiettivi. Tuttavia, data la mancanza di indicatori comuni sarà difficile monitorare e dare seguito ai risultati conseguiti, anche riguardo alla parità di genere (paragrafo 56).

Raccomandazione 6 – Valutare se il dispositivo per la ripresa e la resilienza affronti la parità di genere, e riferire in merito

La Commissione dovrebbe valutare le misure proposte incluse nei piani di ripresa e resilienza degli Stati membri e, di conseguenza, riferire se abbiano contribuito o meno alla parità di genere.

Termine: a partire da maggio 2021.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione V, presieduta da Tony Murphy, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il 4 maggio 2021.

Per la Corte dei conti

Klaus-Heiner Lehne
Presidente

Abbreviazioni e acronimi

AMPR: Relazione annuale sulla gestione e la performance (*Annual management and performance report*)

DG JUST: direzione generale della Commissione europea “Giustizia e consumatori”

DG AGRI: direzione generale della Commissione europea “Agricoltura e sviluppo rurale”

DG BUDG: direzione generale della Commissione europea “Bilancio”

DG DEVCO direzione generale della Commissione europea “Cooperazione internazionale e sviluppo”

DG EAC: direzione generale della Commissione europea “Istruzione, gioventù, sport e cultura”

DG EMPL: direzione generale della Commissione europea “Occupazione, affari sociali e inclusione”

DG REGIO: direzione generale della Commissione europea “Politica regionale e urbana”

DUC: Diritti, uguaglianza e cittadinanza

EIGE: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

Eurostat: Ufficio statistico dell’Unione europea

FEAGA: Fondo europeo agricolo di garanzia

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale

Fondi SIE: Fondi strutturali e di investimento europei

FSE: Fondo sociale europeo

FSE+: Fondo sociale europeo Plus

GI: Gruppo interservizi sulla parità di genere

OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OSS: Obiettivi di sviluppo sostenibile

QFP: quadro finanziario pluriennale

SWD: documento di lavoro dei servizi della Commissione

Glossario

Analisi di genere: esame delle differenze, in termini di condizioni e bisogni, fra donne e uomini (valutazione delle esigenze di genere) e delle (probabili) conseguenze di una politica o di un programma per le donne e per gli uomini (valutazioni di impatto di genere).

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve una sovvenzione o un prestito dal bilancio UE oppure che trae vantaggio in ultima istanza da un'attività finanziata dall'UE.

Bilancio di genere: applicazione, a tutti i livelli del processo di bilancio, dell'integrazione della dimensione di genere.

Dati disaggregati per genere: dati raccolti e tabulati separatamente per donne e uomini, che consentono di misurare le differenze tra donne e uomini in termini di diverse dimensioni sociali ed economiche.

Discarico: decisione annuale adottata dal Parlamento europeo che concede alla Commissione l'approvazione finale della modalità di esecuzione del bilancio.

Erasmus+: programma dell'UE che sostiene l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa principalmente fornendo agli studenti universitari la possibilità di studiare e maturare esperienze all'estero.

Fondi strutturali e di investimento europei: i cinque principali fondi dell'UE che, congiuntamente, sostengono lo sviluppo economico in tutta l'Unione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Fondo europeo agricolo di garanzia: Fondo dell'UE volto a finanziare i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di regolamentazione o sostegno dei mercati agricoli.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: Fondo dell'UE volto a finanziare il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale.

Fondo europeo di sviluppo regionale: Fondo dell'UE che rafforza la coesione economica e sociale nell'Unione europea finanziando investimenti che riducono gli squilibri tra le regioni.

Fondo sociale europeo: Fondo dell'UE finalizzato alla creazione di opportunità di istruzione e occupazione, nonché al miglioramento delle condizioni delle persone a rischio di povertà.

Genere: costruzione sociale e culturale che opera una distinzione tra gli attributi di donne e uomini, ragazze e ragazzi e, di conseguenza, percepisce donne e uomini come aventi ruoli e responsabilità distinti.

Gestione concorrente: modalità di esecuzione della spesa a valere sul bilancio dell'UE in cui la Commissione, a differenza di quanto avviene nella gestione diretta, delega l'esecuzione agli Stati membri, pur mantenendo la responsabilità finale.

Indicatori relativi al genere: misurazioni che mostrano cambiamenti nelle relazioni tra donne e uomini all'interno di un determinato settore.

Integrazione della dimensione di genere: considerare sistematicamente le questioni di genere in tutte le fasi del ciclo di vita delle politiche, degli strumenti, dei programmi e dei fondi.

Legiferare meglio: concetto guida della politica e del processo legislativo dell'UE, fondato sul principio che la regolamentazione dovrebbe conseguire i propri obiettivi al minor costo possibile ed essere elaborata all'insegna della trasparenza, sulla base di riscontri empirici e con il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi.

Pagamenti diretti: nel settore agricolo, sostegno sotto forma di pagamento erogato direttamente agli agricoltori.

Parità di genere: principio secondo cui donne e uomini, ragazze e ragazzi dovrebbero godere degli stessi diritti, libertà e opportunità.

Quadro finanziario pluriennale: piano di spesa dell'UE che fissa priorità (in base agli obiettivi strategici) e massimali di spesa, in genere per sette anni. Ponendo un limite a ciascuna categoria di spesa, esso costituisce la struttura entro la quale sono fissati i bilanci annuali dell'UE.

Regolamento recante disposizioni comuni: regolamento che stabilisce le norme applicabili a tutti i cinque Fondi strutturali e d'investimento europei.

Relazione annuale sulla gestione e la performance (*Annual management and performance report*) relazione elaborata ogni anno dalla Commissione sulla gestione del bilancio dell'UE e sui risultati conseguiti.

Valutazione d'impatto: analisi degli effetti probabili (ex ante) o reali (ex post) di un'iniziativa strategica o di un'altra procedura.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA: "INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE NEL BILANCIO DELL'UE: È TEMPO DI TRADURRE LE PAROLE IN AZIONE"

SINTESI

Risposte della Commissione alla sintesi (paragrafi da I a VI)

La Commissione si impegna da tempo a promuovere la parità di genere. Tale impegno si è rafforzato nel corso del tempo ed è stato rilanciato sotto il profilo politico dalla Commissione von der Leyen con l'adozione, nel marzo 2020, di una nuova strategia per la parità di genere 2020-2025, che stabilisce la tabella di marcia delle politiche per i prossimi cinque anni. La strategia inquadra l'operato della Commissione in materia di parità di genere e definisce gli obiettivi politici e le azioni chiave per il periodo 2020-2025. Si tratta di un'ambiziosa strategia globale che si rivolge a tutti i cittadini, a tutti gli Stati membri, a tutta l'Europa e non solo.

La definizione di un solido quadro istituzionale costituisce l'obiettivo centrale degli sforzi rafforzati compiuti dalla Commissione von der Leyen a favore della parità di genere. È per questo motivo che la presidente von der Leyen ha istituito una struttura permanente dedicata all'uguaglianza, compresa la parità di genere. La presidente ha nominato per la prima volta una commissaria con un portafoglio dedicato all'uguaglianza, coadiuvata da una task force per l'uguaglianza e dalla relativa segreteria presso il segretariato generale. La Commissione ha inoltre istituito un'ampia rete di coordinatori per l'uguaglianza responsabili, tra l'altro, di vagliare dal punto di vista dell'uguaglianza, in una fase precoce di preparazione e progettazione, tutte le future iniziative politiche per le quali la loro DG svolge la funzione di capofila, allo scopo di garantire l'integrazione di una prospettiva di uguaglianza significativa.

Come indicato anche nella strategia, la Commissione applica un triplice approccio alla parità di genere, promuovendola da un lato attraverso l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, dall'altro mediante specifiche misure mirate volte ad affrontare le disuguaglianze persistenti, anche nell'ambito dei pertinenti programmi di spesa dell'UE, e infine per mezzo del dialogo politico.

La politica di bilancio è parte integrante di tali sforzi. Nelle proposte della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, la parità di genere è integrata nella progettazione dei programmi sia in qualità di principio orizzontale sia mediante obiettivi specifici dei programmi, nell'ottica di promuovere politiche incentrate sul genere e capaci di rispondere alle problematiche di genere.

Tale impegno si riflette anche nell'accordo interistituzionale (AII)¹ che accompagna il QFP 2021-2027.

La Commissione sta attualmente elaborando una metodologia per monitorare la spesa relativa alla parità di genere, che verrà sperimentata e introdotta progressivamente. La Commissione sta inoltre lavorando all'aggiornamento dei propri orientamenti per un'analisi rafforzata

¹ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie.

dell'impatto dei programmi di finanziamento dell'UE sulla parità di genere, in linea con l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo interistituzionale.

La Commissione opererà entro i vincoli imposti dal QFP 2021-2027, concordato con il Parlamento europeo e il Consiglio nel dicembre 2020, e dagli atti di base dei programmi di spesa adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tali vincoli riguardano ad esempio la definizione degli obiettivi e degli indicatori relativi ai nuovi programmi, gli obblighi di rendicontazione a carico degli Stati membri e la disponibilità di dati pertinenti.

La Commissione si impegna a portare avanti il proprio lavoro sia in merito alla promozione attiva della parità di genere nell'Unione europea attraverso una cooperazione costruttiva con le altre istituzioni dell'UE, sia per quanto riguarda l'ulteriore miglioramento delle proprie strutture interne e della propria organizzazione a tale scopo.

OSSERVAZIONI

29. Lo studio esterno citato dalla Corte presenta unicamente le opinioni dei suoi autori e non si è trattato di una valutazione della Commissione.

32. Per quanto riguarda le relazioni annuali sui progressi compiuti, nel documento di impegno strategico si afferma che i progressi compiuti, compresi esempi delle pratiche adottate negli Stati membri, dovrebbero essere comunicati con cadenza annuale sulla base degli obiettivi e degli indicatori figuranti negli allegati 1 e 2 del documento. La Commissione ha tenuto fede a tale impegno con la pubblicazione della relazione annuale sulla parità tra donne e uomini nell'UE.

33. La Commissione ha preso attentamente in considerazione gli indicatori disponibili per il monitoraggio dei progressi compiuti in relazione all'OSS 5 "Parità di genere". Sulla base della propria analisi, la Commissione ha concluso che l'indicatore delle Nazioni Unite 5.c.1 "Percentuale di paesi con sistemi volti a monitorare e rendere pubblici gli stanziamenti a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile", nella sua forma attuale, è concepito per essere applicato ai paesi in via di sviluppo e che la sua pertinenza nei confronti dell'UE è pertanto limitata.

34. La strategia dell'UE per la parità di genere tiene fede all'impegno della Commissione von der Leyen di realizzare un'Unione dell'uguaglianza. La strategia riporta la parità di genere in cima all'agenda politica, fornendo il quadro di riferimento necessario per intensificare gli sforzi della Commissione attraverso obiettivi politici e azioni volti a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere.

38. Il segretariato generale ha ampie responsabilità di coordinamento delle politiche in seno alla Commissione, che riguardano tutte le priorità e gli obiettivi politici di quest'ultima. Il commissario per il Bilancio ha la responsabilità generale di coordinare la politica di bilancio nel suo complesso, anche in relazione all'integrazione delle politiche nel bilancio dell'UE.

Oltre agli obiettivi esplicitamente definiti nei loro piani strategici, i servizi della Commissione perseguono gli obiettivi e i principi della parità di genere che sono integrati nei quadri giuridici dei programmi che essi gestiscono, come ad esempio nel caso della politica di coesione.

45. Nel 2020 i servizi della Commissione hanno avviato serie riflessioni interne sull'elaborazione di una metodologia per il monitoraggio dei fondi destinati alla parità di

genere. Ovviamente tali riflessioni hanno tenuto conto delle pubblicazioni pertinenti dell'EIGE. Dopo aver ulteriormente sviluppato, formulato per iscritto e discusso tali riflessioni a vari livelli, i servizi della Commissione hanno chiesto all'EIGE una consulenza specialistica sulle idee in esame.

Tali idee costituiscono la base della metodologia che la Commissione si impegna a elaborare entro l'inizio del 2023, conformemente all'impegno assunto nell'ambito dell'accordo interistituzionale sul QFP. La Commissione continua a lavorare alla metodologia in stretta consultazione con l'EIGE.

47. La task force per l'uguaglianza è interna alla Commissione e non include agenzie esecutive o decentrate. La segreteria della task force si avvale tuttavia delle competenze tecniche delle agenzie e si è già riunita con l'EIGE. Ulteriori riunioni con l'EIGE sono già in programma per la primavera del 2021.

48. Benché la task force per l'uguaglianza, presieduta dal segretariato generale, sia responsabile di attuare l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza all'interno della Commissione, alla DG BUDG sono attribuite importanti responsabilità per quanto riguarda l'integrazione della dimensione di genere nella politica di bilancio attraverso, tra l'altro, le istruzioni permanenti contenute nella circolare sul bilancio per la redazione della sezione relativa all'integrazione della dimensione di genere delle dichiarazioni programmatiche.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 50 a 53

L'analisi degli impatti di genere è integrata nel quadro della Commissione per legiferare meglio, che contempla tutti i processi di elaborazione delle politiche dell'UE, compresi i programmi di spesa di bilancio.

Nel documento intitolato "OECD Regulatory Policy Outlook 2018", l'OCSE ha incluso il quadro della Commissione per legiferare meglio tra i migliori quadri elaborati dai suoi membri. L'analisi di genere è contemplata da specifici strumenti per legiferare meglio, che spiegano in che modo debba essere effettuata l'analisi dell'impatto di genere.

Il quadro per legiferare meglio mette in risalto la proporzionalità rispetto alla portata e alla profondità dell'analisi effettuata nell'ambito delle valutazioni d'impatto. Ciò significa che non occorre esaminare tutti gli impatti per tutte le potenziali parti interessate in tutte le politiche, ma solo i più pertinenti, in virtù del principio di un'analisi proporzionata. Il principio di proporzionalità applicato a un'analisi integrata ed equilibrata è pienamente conforme all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

54. Il comitato per il controllo normativo è un organo indipendente in seno alla Commissione che fornisce consulenza al collegio dei commissari. Il comitato verifica che la valutazione d'impatto fornisca un'analisi trasparente e proporzionata degli impatti pertinenti, conformemente agli orientamenti per legiferare meglio.

Nella sua relazione annuale 2018, il comitato per il controllo normativo ha osservato che i servizi devono tenere conto della proporzionalità dell'oggetto dell'analisi e dei vincoli esistenti in termini di tempo e di disponibilità, accessibilità e comparabilità dei dati. La natura dell'iniziativa influenza gli impatti da valutare. Per quanto riguarda l'analisi degli impatti sulla parità di genere e la sua presenza nella valutazione d'impatto, il comitato ha pubblicato dati concreti nelle sue relazioni, ma non ha in alcun modo messo in dubbio che la Commissione

abbia rispettato pienamente i principi per legiferare meglio nella sua analisi degli impatti sulla parità di genere.

Per motivi di proporzionalità, le relazioni sulla valutazione d'impatto contengono l'analisi degli impatti ritenuti significativi, come concordato in seno ai gruppi direttivi interservizi. Nel caso in cui non si preveda che gli impatti siano significativi, essi non sono analizzati, in linea con il principio di proporzionalità.

58. Quando i dati non sono disaggregati per genere, ciò è generalmente dovuto al fatto che la relativa unità statistica non è la persona fisica (ad esempio: statistiche sulle imprese, energia, conti nazionali ecc.). Le statistiche corrispondenti non possono dunque essere disaggregate per genere.

62. Il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) sia per il periodo di programmazione 2014-2020 che per il periodo 2021-2027 stabilisce che la parità di genere è un principio orizzontale per tutti i fondi SIE e prevede una serie di disposizioni per l'integrazione della dimensione di genere. Inoltre l'RDC per il periodo 2021-2027 prevede il monitoraggio in materia di parità di genere.

69. La capacità della Commissione di fornire questo tipo di informazioni dipende dalle caratteristiche specifiche con cui sono stati concepiti i programmi sottostanti, dagli obblighi di rendicontazione a carico degli Stati membri e dalla disponibilità di dati pertinenti.

73. La Commissione si impegna a migliorare costantemente le proprie relazioni. Preso atto della richiesta della Corte di fornire ulteriori informazioni sulla parità di genere nell'AMPR, la Commissione sta valutando la possibilità di includere nell'AMPR del 2020, che sarà pubblicata nel giugno 2021, una sottosezione dedicata alla parità di genere. È opportuno osservare che nell'AMPR del 2019 è stato incluso nell'infografica relativa agli OSS un esempio che illustra il contributo del bilancio dell'UE al quinto OSS (che mira al conseguimento della parità di genere). Si veda anche la risposta della Commissione alla raccomandazione 5, lettera b).

77. Per quanto riguarda i fondi SIE, le autorità di gestione non sono tenute a effettuare un'analisi ex ante delle dimensioni di genere in tutti i settori di attività. L'allegato I dell'RDC 2014-2020 indica chiaramente che gli Stati membri dovrebbero effettuare analisi di genere "se del caso" (sezione 5 relativa ai principi orizzontali).

La Commissione desidera sottolineare che la parità di genere è un principio orizzontale dei fondi SIE e che gli Stati membri dovrebbero descrivere nei programmi le azioni da intraprendere per garantire il rispetto di tale principio, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Azioni specifiche mirate sono sostenute anche mediante il FSE.

78. Per il periodo 2021-2027, i requisiti giuridici previsti dall'RDC in relazione alla parità di genere sono stati ulteriormente rafforzati in due modi. In primo luogo è stata introdotta una nuova preconditione per l'erogazione di fondi agli Stati membri, denominata "condizione abilitante", volta a garantire l'effettiva applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che comprende anche il requisito della parità tra uomini e donne. È stata altresì rafforzata la condizione abilitante relativa alla parità di genere. Inoltre per il FSE+, il FESR e il Fondo di coesione è stato introdotto un sistema di monitoraggio della spesa relativa alla parità di genere, che consentirà un migliore controllo degli investimenti riguardanti la parità di genere.

80. È opportuno osservare che, in virtù del quadro giuridico vigente, gli Stati membri non erano tenuti a includere obiettivi e indicatori specifici legati al genere per le priorità di investimento nell'ambito del FSE. Inoltre, ai fini della completezza della relazione, è opportuno riconoscere che la Romania ha scelto di rispettare i requisiti relativi alla parità di genere incentivando la partecipazione delle donne alle operazioni finanziate a titolo del FSE e promuovendo azioni specifiche con un impatto diretto su elementi della parità di genere. L'approccio è descritto dettagliatamente al punto 11.3 del programma operativo Capitale umano 2014-2020 ed è monitorato mediante la raccolta di dati relativi al genere per quanto riguarda gli indicatori definiti nel programma operativo.

82. Non è stato effettivamente possibile descrivere i risultati e l'impatto nel 2016 e nel 2018, poiché essi possono essere misurati solo dopo un periodo di attuazione più lungo. Tale circostanza è stata ulteriormente aggravata dall'avvio tardivo dell'attuazione nella programmazione del QFP 2014-2020.

83. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione ha elaborato, a norma dell'articolo 53 dell'RDC, una relazione strategica basata sulle relazioni sullo stato dei lavori concernenti l'esecuzione degli accordi di partenariato presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, dell'RDC. Nelle loro relazioni sullo stato dei lavori, gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni, tra l'altro, sulle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali della promozione della parità tra uomini e donne e della non discriminazione (articolo 7 dell'RDC).

84. La Commissione osserva che il regolamento (UE) n. 288/2014 indica chiaramente che "[p]er il FESR e il Fondo di coesione la ripartizione per genere non è pertinente nella maggior parte dei casi" (allegato I, tabella 5, nota 1). Pertanto, durante la fase di negoziazione che ha portato alla loro adozione, per i programmi del FESR e del Fondo di coesione la ripartizione per genere degli indicatori è stata predisposta solo ove pertinente. Di conseguenza gli indicatori riportati nelle relazioni sullo stato dei lavori sono disaggregati per genere solo in pochi casi. Ciò comporta a sua volta limiti nella presentazione dei dati nell'ambito di una piattaforma Open Data completa e automatizzata.

85. Il regolamento sui pagamenti diretti applica i principi della non discriminazione e della parità tra uomini e donne sanciti agli articoli 10 e 8 TFUE nonché agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso non si rivolge specificamente agli uomini o alle donne, ma piuttosto agli agricoltori. Nessuno dei motivi riconosciuti di discriminazione (genere, disabilità ecc.) incide in alcun modo sull'ammissibilità degli agricoltori a ricevere pagamenti diretti.

86. Il vigente regolamento sui pagamenti diretti prevede il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 23. Si veda altresì la risposta al paragrafo 85.

Nei negoziati interistituzionali sulla futura PAC è stato raggiunto un accordo per l'introduzione di un obiettivo specifico volto a promuovere la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura. Ciò consentirà agli Stati membri di intraprendere, in linea con il nuovo modello di attuazione, azioni più mirate ed eque, compresa l'integrazione della dimensione di genere, in funzione delle loro esigenze individuali. Gli Stati membri sono tenuti a coinvolgere gli organismi responsabili della parità di genere nell'elaborazione dei loro piani strategici della PAC.

Alcune questioni di genere sono state affrontate anche nelle raccomandazioni agli Stati membri in merito ai piani strategici della PAC.

88. Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 86.

89. La Commissione sottolinea che il reddito disponibile delle famiglie agricole dipende da molti altri fattori indipendenti dal reddito agricolo, come il reddito extra-agricolo dei familiari, e da politiche che sono di competenza nazionale e che variano notevolmente tra i vari Stati membri (tassazione, legislazione sul mercato fondiario, leggi sulla successione, regimi pensionistici, aiuti di Stato in materia di energie rinnovabili ecc.).

90. La Commissione desidera ricordare che, per motivi di proporzionalità, vengono raccolti solo dati pertinenti ai fini dell'attuazione di una determinata normativa. Considerando che il regolamento sui pagamenti diretti 2014-2020 non operava alcuna distinzione tra i generi, gli Stati membri non erano tenuti a comunicare dati sul genere dei beneficiari dei pagamenti diretti.

Inoltre i beneficiari dei pagamenti diretti del FEAGA possono essere persone fisiche o giuridiche.

91. Eurostat pubblica informazioni disaggregate per genere sulla proprietà delle aziende agricole, intesa come "proprietà fondiaria", nella tabella ef_mp_tenure. La tabella² riporta il numero di aziende agricole in cui il conduttore era di sesso maschile o femminile (o in cui il genere non era applicabile) nel 2016 e in cui il terreno era (interamente o parzialmente) di proprietà del conduttore. Si noti che i dati di questa tabella devono essere analizzati con una certa cautela nei casi in cui il conduttore dell'azienda agricola è proprietario del terreno e nel contempo lo concede in locazione.

92. La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi da 86 a 88. Gli elementi cui la Corte fa riferimento non rientrano nell'ambito del FEAGA.

Nella proposta per la futura PAC post 2020, le questioni di genere sono contemplate e affrontate nell'ambito dell'obiettivo specifico 8 (OS8). Nel quadro del nuovo modello di attuazione e nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri disporranno di maggiore flessibilità nella progettazione dei loro interventi della PAC in funzione delle loro esigenze, comprese le questioni di genere.

93. La Commissione osserva che le statistiche sulla proprietà fondiaria femminile sono di esclusiva competenza degli Stati membri.

² https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-1159245_QID_-25582F32_UID_-3F171EB0&layout=SEX,L,X,0;TIME,C,X,1;GEO,L,Y,0;TENURE,L,Z,0;AGE,L,Z,1;FARMTYPE,L,Z,2;AGRAREA,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-1159245INDICATORS,OBS_FLAG;DS-1159245UNIT,HLD;DS-1159245FARMTYPE,TOTAL;DS-1159245AGE,TOTAL;DS-1159245TENURE,OWN;DS-1159245AGRAREA,TOTAL;&rankName1=TENURE_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=AGRAREA_1_2_-1_2&rankName5=FARMTYPE_1_2_-1_2&rankName6=AGE_1_2_-1_2&rankName7=SEX_1_2_0_0&rankName8=TIME_1_0_1_0&rankName9=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23 = <https://europa.eu/!Cg88wR>

Per quanto riguarda la PAC post 2020, la Commissione propone di raccogliere, ove possibile e pertinente, informazioni sui beneficiari disaggregate per genere.

96. La Commissione ha raccolto dati disaggregati per genere nell'ambito del QFP 2014-2020 senza che ciò fosse previsto da alcuna disposizione giuridica esplicita e ha deciso di proseguire la raccolta nell'ambito del QFP 2021-2027. Inoltre, a seguito dei negoziati interistituzionali, la disaggregazione è ora indicata chiaramente nell'allegato II del testo giuridico definitivo del regolamento: "Le misurazioni degli indicatori quantitativi sono disaggregate, se del caso, in base al paese, al genere, alla tipologia di azione e all'attività".

97. La valutazione d'impatto della Commissione per il programma Erasmus+ nel QFP 2014-2020 ha tenuto conto della parità di genere, ma solo in misura limitata, conformemente al principio di un'analisi proporzionata degli impatti più significativi.

98. La Commissione osserva che nel nuovo regolamento Erasmus+ 2021-2027 è stato inserito un considerando in cui si afferma chiaramente che il programma sosterrà la parità tra donne e uomini quale principio generale ("Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra donne e uomini e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta. [...]").

100. La valutazione contenuta nelle dichiarazioni programmatiche del 2020 si è basata sul tasso complessivo di partecipazione delle donne al programma, pari al 58 %, che la Commissione ritiene eccellente. La risposta ai divari di genere in ciascun settore di studio è una questione più ampia, che esula dall'ambito di Erasmus+.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

101. La Commissione si impegna a favore dell'integrazione della dimensione di genere attraverso il bilancio dell'UE e ritiene che la nuova strategia per la parità di genere 2020-2025, insieme al nuovo quadro finanziario pluriennale e all'accordo interistituzionale che lo accompagna, fornisca un quadro di riferimento adeguato a tale scopo.

102. L'impegno di lunga data della Commissione a favore della parità di genere è stato ulteriormente rafforzato dalla Commissione von der Leyen. La strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 tiene fede all'impegno della Commissione von der Leyen di realizzare un'Unione dell'uguaglianza, intensificando gli sforzi della Commissione a tal fine. La strategia presenta gli obiettivi politici e le azioni volti a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere. L'obiettivo è la realizzazione di un'Unione in cui donne e uomini, ragazze e ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzazione personale e possano partecipare e avere, in ugual misura, un ruolo guida nella nostra società europea. La strategia fornisce una bussola e indicazioni chiare affinché i servizi della Commissione possano attuarla nei rispettivi settori di attività.

103. Alla fine del 2019 è stata istituita una task force per l'uguaglianza a sostegno della prima commissaria con un portafoglio dedicato all'uguaglianza. La task force è presieduta dal

segretario generale aggiunto incaricato del coordinamento delle politiche, che ha una solida visione d'insieme di tutte le politiche della Commissione.

L'integrazione della dimensione dell'uguaglianza è uno sforzo collettivo, a tutti i livelli, che ben si riflette nella struttura della task force per l'uguaglianza e nelle sue modalità di funzionamento. In particolare i coordinatori per l'uguaglianza, nominati in ciascuna direzione generale, sono i motori principali della task force e assicurano l'interazione con la segreteria della task force presso il segretariato generale. I coordinatori per l'uguaglianza svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'uguaglianza, compresa la parità di genere, in seno alla rispettiva DG e nel garantire l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza nel proprio settore di attività. I coordinatori per l'uguaglianza si riuniscono periodicamente e si scambiano buone pratiche in materia di integrazione della dimensione dell'uguaglianza.

La DG BUDG svolge un ruolo di coordinamento in relazione all'integrazione nel bilancio dell'UE, in stretta collaborazione con il segretariato generale.

Raccomandazione 1 – Rafforzare il quadro istituzionale della Commissione

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

La task force per l'uguaglianza coordina l'attività dei servizi della Commissione in questo settore. I coordinatori per l'uguaglianza sono nominati da ciascuna DG e hanno il compito di coordinare e vagliare dal punto di vista dell'uguaglianza, compresa la parità di genere, tutte le future iniziative politiche per le quali la loro DG svolge la funzione di capofila. I coordinatori per l'uguaglianza, in collaborazione con la segreteria della task force per l'uguaglianza, provvederanno affinché l'integrazione della dimensione di genere si rifletta adeguatamente nei piani interni per l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza.

b) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

La Commissione si riserva il diritto di ripartire le responsabilità al proprio interno secondo le modalità che essa ritiene adeguate. Nel caso in esame, la Commissione ha già adottato le disposizioni necessarie affinché la direzione, il coordinamento e il monitoraggio dell'integrazione della dimensione di genere siano attuati con efficacia. La DG BUDG svolge un solido ruolo di coordinamento in relazione all'integrazione nel bilancio dell'UE, in stretta collaborazione con il segretariato generale.

c) La Commissione accoglie la raccomandazione.

d) La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione fa ampio uso di una vasta gamma di strumenti e competenze disponibili, tra cui le competenze tecniche disponibili internamente, presso il Centro comune di ricerca e presso l'EIGE.

Raccomandazione 2 – Svolgere analisi di genere

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione aggiornerà i propri orientamenti e strumenti per legiferare meglio allo scopo di favorire l'individuazione e l'analisi dell'impatto sulla parità di genere nelle valutazioni d'impatto e nelle valutazioni ex post. L'aggiornamento sarà soggetto al principio di un'analisi

proporzionata, in virtù del quale saranno selezionati e analizzati gli impatti più significativi di ciascun programma.

Nelle valutazioni d'impatto e nelle valutazioni ex post gli impatti di genere dovrebbero essere presi in considerazione e analizzati qualora siano significativi per lo specifico programma. L'aggiornamento degli orientamenti e degli strumenti per legiferare meglio contribuirà a migliorare, nei limiti dei dati disponibili, l'individuazione, la selezione e la valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti significativi sulla parità di genere.

b) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

In linea con l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo interistituzionale che accompagna il nuovo quadro finanziario pluriennale, la Commissione rafforzerà la valutazione dell'impatto sulla parità di genere nelle valutazioni ex post e nelle valutazioni d'impatto dei futuri programmi e strumenti di finanziamento dell'UE pertinenti e aggiornerà di conseguenza i propri orientamenti per legiferare meglio.

Nell'elaborazione delle future proposte di programmi di spesa dell'UE, la Commissione valuterà se l'impatto potenziale dei futuri programmi e strumenti di finanziamento dell'UE sulla parità di genere sia significativo.

Per i programmi di spesa dell'UE pertinenti, la Commissione presenterà la valutazione dell'impatto sulla parità di genere nella valutazione ex post e nella valutazione d'impatto nonché nella relazione annuale sulla performance, entro i limiti dei dati disponibili.

Raccomandazione 3 – Raccogliere e analizzare dati disaggregati per genere

a) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

La raccolta, l'analisi e la comunicazione dei dati disaggregati per genere esistenti in relazione ai programmi di finanziamento dell'UE soggetti a gestione diretta saranno effettuate conformemente agli orientamenti per legiferare meglio.

b) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

La Commissione analizzerà tali informazioni, quando disponibili, e riferirà in merito, ma il consolidamento sistematico delle informazioni in tutti i programmi di finanziamento dell'UE in regime di gestione concorrente non è possibile, in quanto non tutte le basi giuridiche di tali programmi di finanziamento impongono la raccolta delle informazioni in questione.

c) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

La Commissione valuterà l'opportunità di raccogliere e comunicare tali dati contestualmente all'elaborazione delle proposte di futuri programmi di finanziamento dell'UE, nel quadro delle valutazioni ex post e delle valutazioni d'impatto o nell'ambito di altre fasi preparatorie.

In questa fase la Commissione non può tuttavia assumere impegni in merito al contenuto di future proposte legislative.

Al paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, le tre istituzioni hanno convenuto di prevedere nella legislazione, ove opportuno, prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni

possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.

106. Da quando la Commissione ha presentato le proprie proposte per il QFP 2021-2027 nel 2018, la situazione è mutata. Nel corso dei negoziati sul QFP 2021-2027 sono state rafforzate le disposizioni in materia di uguaglianza, compresa la parità di genere, contenute negli atti di base di un maggior numero di programmi. Ad esempio, l'RDC menziona ora esplicitamente l'integrazione della dimensione di genere quale principio orizzontale e comprende un nuovo meccanismo di monitoraggio. Nei negoziati interistituzionali sulla futura PAC, le tre istituzioni hanno introdotto un obiettivo specifico volto a promuovere la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura.

107. Nelle dichiarazioni programmatiche la Commissione riferisce in merito agli indicatori definiti nelle basi giuridiche dei programmi. Inoltre gli indicatori inclusi nelle proposte della Commissione per il QFP 2021-2027 sono stati selezionati in base alla loro pertinenza rispetto agli aspetti fondamentali di un dato programma, alla loro affidabilità, alla disponibilità dei dati di base e all'efficienza in termini di costi.

Raccomandazione 4 – Utilizzare obiettivi e indicatori legati al genere

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

b) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

In questa fase la Commissione non può assumere impegni in merito al contenuto di future proposte legislative.

La Commissione propone obiettivi per ciascun programma in funzione della loro pertinenza rispetto agli aspetti fondamentali del programma stesso. La Commissione valuterà l'opportunità di includere obiettivi e indicatori correlati contestualmente all'elaborazione delle proposte di futuri programmi di finanziamento dell'UE, nel quadro delle valutazioni ex post e delle valutazioni d'impatto o nell'ambito di altre fasi preparatorie.

Gli indicatori di performance saranno quindi selezionati in base alla loro pertinenza rispetto a un determinato obiettivo, alla disponibilità e alla qualità dei dati, nonché all'efficienza in termini di costi.

108. La Commissione sottolinea che il calendario per l'elaborazione di una metodologia volta a stimare la spesa relativa al genere è stato concordato con il Parlamento europeo e il Consiglio, nell'ambito dell'accordo interistituzionale che accompagna il nuovo quadro finanziario pluriennale.

Raccomandazione 5 – Migliorare la comunicazione sulla parità di genere

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

Come indicato nell'accordo interistituzionale che accompagna il QFP 2021-2027, "[l]a Commissione esaminerà le modalità atte a sviluppare una metodologia per misurare la spesa pertinente a livello di programma nel QFP 2021-2027. La Commissione utilizzerà tale metodologia non appena disponibile. Al più tardi il 1° gennaio 2023 la Commissione applicherà tale metodologia per determinati programmi gestiti a livello centrale al fine di verificarne la fattibilità".

b) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

La Commissione riferirà in merito, conformemente all'accordo interistituzionale che accompagna il QFP 2021-2027. Poiché la metodologia verrà introdotta gradualmente durante la durata del QFP 2021-2027, la rendicontazione si limiterà ai dati disponibili in un dato momento e includerà tutti i programmi di finanziamento dell'UE in misura progressiva nel corso di tale periodo.

c) La Commissione accoglie la raccomandazione.

Tale valutazione potrà essere effettuata solo quando sarà stata acquisita un'esperienza sufficiente nell'applicazione della nuova metodologia.

Raccomandazione 6 – Valutare se il dispositivo per la ripresa e la resilienza affronti la parità di genere e riferire in merito

La Commissione accoglie in parte la raccomandazione.

A norma del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, spetta agli Stati membri garantire che i loro piani contribuiscano alla parità di genere e spiegare le modalità di tale contributo. La Commissione valuterà le spiegazioni fornite dagli Stati membri nei rispettivi piani.

L'attuazione dei piani nazionali è di competenza degli Stati membri. Sulla base dei piani per la ripresa e la resilienza e dei dati sull'attuazione comunicati dagli Stati membri, la Commissione riferirà in merito alle modalità con cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini.

Équipe di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti incarichi di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit V ("Finanziamento ed amministrazione dell'Unione"), presieduta da Tony Murphy, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Eva Lindström, Membro della Corte, coadiuvata da Katharina Bryan, capo di Gabinetto; Johan Stalhammar, attaché di Gabinetto; Karin Andersson, assistente di Gabinetto; Amanda Ramer, tirocinante presso il Gabinetto; Margit Spindelegger, prima manager; Elisa Gómez, (co)capoincarico; Rogelio Abarquero Grossi, (co)capoincarico; Giuseppe Diana e Marilena Elena Friguras, auditor; Quirino Mealha, esperto nazionale distaccato; Joniada Goçaj e Thomas Hebenstreit, tirocinanti; Jesús Nieto Muñoz ha fornito assistenza per le illustrazioni; Richard Moore ha prestato assistenza linguistica; Emanuele Fossati e Danilo De Pascalis hanno fornito supporto informatico; Bogomil Kovachev ha fornito supporto statistico; Valérie Tempez-Erasmi e Manuela Magliocca hanno fornito assistenza di segreteria.



Eva Lindström



Katharina Bryan



Johan Stalhammar



Margit Spindelegger



Elisa Gómez



Rogelio
Abarquero Grossi



Marilena
Elena Friguras



Quirino Mealha

Cronologia

Evento	Data
Adozione del piano di indagine (APM)/Inizio dell'audit	13.12.2019
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit)	10.3.2021
Adozione della relazione finale dopo la procedura in contraddittorio	4.5.2021
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit)	1.6.2021

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2021.

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione che la fonte sia citata in maniera appropriata e che le modifiche siano indicate. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

È necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o include lavori di terzi. Qualora venga concessa, questa autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti:

Figure 4, 6 e 7: pittogrammi realizzati da [Pixel perfect](#) e disponibili su <https://flaticon.com>.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte e non possono essere concessi in licenza.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN: 978-92-847-6062-6	ISSN: 1977-5709	DOI: 10.2865/689679	QJ-AB-21-009-IT-Q
PDF	ISBN: 978-92-847-6035-0	ISSN: 1977-5709	DOI: 10.2865/272290	QJ-AB-21-009-IT-N

“Integrare la dimensione di genere” significa promuovere attivamente la parità tra uomo e donna in tutte le fasi e in tutti i settori dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche. L’UE ha l’obbligo, sancito dal trattato, di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le proprie attività, una condizione su cui si fonda l’integrazione della dimensione di genere. Nel presente audit, la Corte ha valutato se, a partire dal 2014, la dimensione di genere sia stata integrata nel bilancio dell’UE per promuovere la parità tra uomini e donne. La conclusione a cui è giunta è che la Commissione non ha ancora tenuto fede al proprio impegno di integrare la dimensione di genere nel bilancio dell’UE. La Corte formula una serie di raccomandazioni per migliorare il quadro posto in essere dalla Commissione a sostegno dell’integrazione della dimensione di genere e per accrescere l’attenzione prestata alla parità di genere nella formazione del bilancio dell’UE.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/Pages/ContactForm.aspx
Sito Internet: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors